


Statuto

della Fondazione di Vignola

Commentato e integrato dalla normativa di settore



FONDAZIONE
DI VIGNOLA



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

Statuto

della Fondazione di Vignola

Commentato e integrato dalla normativa di settore





in copertina | **Fondatori della Cassa di Risparmio di Vignola, 1874**

immagine tratta dalla pubblicazione

Cento anni di vita e di attività della Cassa di Risparmio di Vignola 1874-1974, Vignola 1974

I documenti e le immagini sono conservate nell'Archivio storico della Cassa di Risparmio di Vignola.

Indice

Introduzione	pag. 7
Brevi note sull'origine delle Casse di Risparmio	pag. 8
Da Cassa di Risparmio a Fondazione	pag. 14
Statuto	pag. 21
Relazione della Commissione consultiva per l'adeguamento dello statuto	pag. 37
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.	pag. 56
Carta delle Fondazioni	pag. 64
Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153	pag. 77





nell'immagine | Portale d'ingresso della sede della Cassa di Risparmio di Vignola, inaugurata nel 1913

Introduzione

Dovrebbe essere un onore più che un onere scrivere l'introduzione alla presentazione di un nuovo statuto. Nel caso specifico rimane solo l'onore in quanto l'onere è estremamente semplificato. Quello che sarebbe doveroso illustrare in questa prefazione è infatti meglio e più ampiamente esposto in alcuni dei testi che troverete di seguito.

Quello che potremmo dire sulle origini delle Casse di Risparmio in generale, e della Cassa di Risparmio di Vignola, in particolare, sul suo valore e sulla sua importanza per la comunità non riusciremo mai a dirlo meglio di quanto ha fatto il compianto prof. Pierpaolo Tassi nell'importante commento «Brevi note sull'origine delle Casse di Risparmio», tratto dalla pubblicazione *Cento anni di vita e di attività della Cassa di Risparmio di Vignola 1874-1974*.

Altrettanto possiamo dire per quello che riguarda la trasformazione delle Casse di Risparmio in Fondazioni rispetto a quanto scritto dall'amico dott. Paolo Roli.

Per quanto riguarda lo statuto nulla invece potremmo aggiungere alla relazione della commissione consultiva. In particolare ci preme sottolineare tutta la riflessione sviluppata nella prima parte sulla natura, ruolo e scopo che deve avere la Fondazione di Vignola. In questa parte, come potrete leggere, vi è stata una profonda unanimità di sentire fra tutti i componenti della commissione. Trattandosi della parte a nostro avviso più importante (il numero dei consiglieri, la durata degli organi e la modalità di nomina sono tutti "accidenti" su cui è legittimo avere opinioni tecniche diverse ma che non incidono nella sostanza della Fondazione) ciò risulta particolarmente significativo e anche gratificante. È doveroso quindi un ringraziamento a tutti coloro che a tale commissione hanno dato il contributo.

Seguono poi testi tecnici che costituiscono la normativa di riferimento nel rispetto della quale si è dovuto operare nella modifica dello statuto. Abbiamo ritenuto opportuno inserirla nella pubblicazione per dare la possibilità di avere tutti gli strumenti per la migliore comprensione del testo statutario. In poche parole riteniamo il presente volume un succinto breviario di tutto ciò che è necessario sapere per avere una prima idea di cos'è la Fondazione di Vignola, qual è il suo scopo e quali regole deve rispettare.

Se, come siamo convinti, la Fondazione è un patrimonio della comunità è bene che la stessa comunità posseda tutti questi strumenti.

Il Presidente
Prof. Valerio Massimo Manfredi

Il Vice Presidente
Avv. Giuseppe Pesci



Brevi note sull'origine delle Casse di Risparmio

Pierpaolo Tassi (*)

Potrebbe sembrare una osservazione ovvia, ma perché si possa parlare di Cassa di Risparmio, deve esserci un risparmio da raccogliere, da conservare, e se si deve retribuire, da impiegare.

Molto chiaramente un famoso economista ha individuato le due condizioni necessarie, oggettive e soggettive, affinché possa costituirsi un risparmio:

- la possibilità di risparmiare, cioè «l'esistenza di un reddito individuale superiore ad un dato minimo, variabile da un caso all'altro e mutevole nel tempo», quanto a dirsi che «oggettivamente» non tutto il reddito individuale sia necessario per soddisfare le esigenze primarie, ma che esista la possibilità di accantonarne una parte;
- la volontà di risparmiare, cioè «soggettivamente» ci sia una propensione a non consumare tutto il prodotto, ma a conservarne una parte o per ragione di previdenza-accantonamento, che resta la maggiore incentivazione al risparmio, o per ragioni di reimpiego ai fini produttivi, che è la causa principale del progresso economico e sociale.

Ci ripromettiamo di ritornare più oltre su questi concetti, ma abbiamo ritenuto necessario specificare le pregiudiziali oggettive e soggettive al risparmio, nel tentativo di precisare le condizioni socio-economiche che hanno determinato il sorgere delle Casse di Risparmio.

La componente «soggettiva», la propensione cioè da parte dell'uomo ad accantonare una parte del suo reddito o del suo prodotto per tempi avversi, per la vecchiaia o per i figli, è virtù connaturata all'uomo, espressa e cantata in tutte le letterature, da Omero a Esiodo e Platone, dalla favolistica di Esopo a quella di Fedro.

L'alto e il basso Medioevo, dalle rovine delle invasioni barbariche alla civiltà curtense, il Rinascimento con le sue ricche corti e la nascita dell'attività artigianale e bancaria a livello internazionale, sono tutte epoche e fasi storiche che conobbero ed apprezzarono il risparmio come virtù da potenziarsi nell'uomo, almeno in quello che saggio vuol essere.

Ma solo verso la fine del diciottesimo secolo e l'inizio del diciannovesimo si ha il sorgere delle Casse di Risparmio: perché, dove e per merito di chi?

È un problema che ha appassionato la dottrina e che non ha ancora ricevuto una risposta sicura; soprattutto ci sembra che, data per scontata la pregiudiziale «soggettiva» al risparmio, non si sia posta sufficientemente in luce la componente «oggettiva», i fattori cioè socio-economici che hanno consentito la nascita delle Casse di Risparmio.

Le Casse di Risparmio nacquero per «porgere a chiunque, ma segnatamente agli artigiani, ai giornalieri ed alle altre persone delle classi meno agiate, un pronto e sicuro mezzo di formarsi, con piccoli e ripetuti depositi, che andranno sempre più aumentando per la successiva fruttifera accumulazione dei relativi interessi, un capitale di cui giovare in caso di malattie, di collocamento di figli, di vecchiaia o di qualunque altro straordinario loro bisogno».

Ma ancora più chiaramente nella relazione di Mons. Pila a Pio IX si dice: «Tali istituti, denominati Casse di Risparmio, venivano predisposti per raccogliere, settimanalmente, in giorni determinati, quelle meschine somme che l'artigiano, l'agricoltore e l'uomo di ristretta fortuna, col vivere sobriamente e coll'usare alla parsimonia la propria famiglia, poneva in serbo nel periodo settimanale, onde formarsi un cumulo con cui sostenere in evenienze straordinarie, e negli infortuni della vita, senza aggravio alla società, le spese che in tali casi espongono gli incauti alla più desolante miseria».

Abbiamo citato due tra le numerosissime testimonianze sulla natura e le finalità delle Casse di Risparmio; molto altro si potrebbe aggiungere per meglio fissarne, almeno inizialmente, i requisiti: dal limite massimo degli importi delle somme versate, dall'impossibilità per le Casse di Risparmio di svolgere operazioni di credito, dagli orari impossibili di apertura degli sportelli dell'Istituto, a volte due sole ore in una settimana, ad altri ancora numerosissimi, ma tutti idonei a porre la preminenza della funzione filantropica in favore delle classi più umili, capaci solo, e non sempre, di «meschine somme».

Ma quando e dove si realizzarono le condizioni per le classi umili di attuare la «propensione» al risparmio? Quando e dove, in altre parole, ci furono le condizioni «oggettive» al risparmio?

[...]

Quello che ci interessa porre in rilievo è che in Inghilterra, per la prima volta e prima che in qualsiasi altra nazione, si trovano le condizioni sociali, politiche ed economiche idonee alla nascita delle Casse di Risparmio.

Più che in Francia, dove successivo e più lento è il processo di industrializzazione, anche per il semplice motivo che i «sansculottes» francesi non erano riusciti a diventare i protagonisti della Rivoluzione: erano stati invece un mezzo in mano all'alta e media borghesia per scardinare a suo vantaggio un sistema politico che la vedeva ingiustamente esclusa, ma che non era poi riuscito a recuperare, né con Napoleone, né con Luigi XVIII e tanto meno con Carlo X, la parte più attiva e più nuova della popolazione, per la quale «fraternità uguaglianza e libertà» erano rimaste parole prive di senso che non le avevano permesso di uscire da una miseria atavica.

Del resto la borghesia francese era più mercantile che industriale, né era sufficiente la predicazione di un Babeuf, o più tardi di un Blanc, o di un Saint-Simons e neppure gli *ateliers nationaux* del Blanqui, per fare raggiungere ai lavoratori francesi le conquiste economiche e politiche dei loro colleghi inglesi.

Condizioni politiche ancora più difficili esistevano in Germania, ammesso che abbia un senso parlare in quegli anni di una Germania costituita da 350 piccoli Stati in eterna lotta tra una concezione piccola-tedesca sotto il dominio della Prussia ed una grande-tedesca asservita alla potente Austria ed al suo primo ministro Metternich, anche se avanzato e diffuso era il processo di industrializzazione in quel paese.

Diverse e meno favorevoli ancora le condizioni dell'Impero Austriaco, che raccoglieva troppe nazionalità e troppo diverse economie per potere svolgere una politica economica uniforme nelle varie regioni.

[...]

È infine da precisare come una concezione non più solamente filantropica, come quella che favorì e promosse lo sviluppo delle Casse di Risparmio, trovasse nell'animo del protestantesimo e del calvinismo in special modo una predisposizione particolarmente favorevole.

Indubbiamente solo nella rivoluzione industriale, e con essa, nel passaggio da una concezione fisiocratica ad una capitalistica, si realizzarono le condizioni perché la soggettiva «propensione» al risparmio divenisse oggettivamente capacità di risparmio.

Il capitalismo e l'industrializzazione presuppongono certamente quei pericoli di alienazione e frustrazione che l'Owen, il Blanqui, Marx e il Buonarroti quasi contemporaneamente nei vari paesi denunciavano e stigmatizzavano, ma senza dubbio il capitalismo e l'industrializzazione hanno creato quella ricchezza nella nuova classe sociale dei lavoratori che ha permesso da un lato la formazione di un risparmio, dall'altro l'utilizzazione e l'impiego che solo una economia industriale permetteva.

Per queste ragioni non ci sentiremmo di sostenere le tesi di coloro che hanno voluto vedere le Casse di Risparmio nate dai Monti di pietà.

Troppo diverse le condizioni socio-economiche in cui quelli agirono, le modalità con cui nacquero e funzionarono, le finalità che si proponevano, per accettare la tesi di una derivazione logica e temporale delle Casse di Risparmio dai Monti di pietà.

Sembra convalidare questa nostra osservazione la constatazione storicamente inconfutabile che le Casse di Risparmio per nascere e svilupparsi ebbero bisogno di differenziarsi e di allargare gli angusti campi di competenza dei Monti.

Così il conte Porro della Commissione Centrale di Beneficenza respinse nettamente l'ipotesi di aggregare la costituenda Cassa di Risparmio della Lombardia al Monte di pietà esistente, e non tanto per questioni economico-finanziarie, quanto per ragioni istituzionali; così le Casse di Risparmio venete, che vennero affidate ai Monti già esistenti, solo nella divisione e scorporo da questi trovarono le condizioni e la possibilità di affermarsi e prosperare.

Non a caso poi, ci pare, le Casse di Risparmio italiane nacquero nel Veneto e in Lombardia, in terre cioè che facevano parte dell'Impero Austriaco, e che, sul dichiarato modello inglese, conoscevano



soprattutto un livello di industrializzazione del tutto ignoto, se si esclude forse il Piemonte, agli altri Stati italiani. Ma ciò sarà oggetto di ulteriore approfondimento.

Non era certamente nelle nostre speranze risolvere l'appassionante problema della nascita delle Casse di Risparmio; ci eravamo posti tre quesiti: perché, dove, da parte di chi?

Probabilmente non abbiamo risposto esaurientemente a nessuno dei tre, l'ultimo addirittura aveva per noi una importanza secondaria.

Era invece nostra intenzione analizzare il perché, e ci sembra che i risultati corrispondano alle nostre aspettative iniziali: la stessa contesa di dove sia nata la prima Cassa di Risparmio è sintomatica.

Istituti con le chiare, inconfutabili caratteristiche delle Casse di Risparmio sono sorti a distanza di pochissimi anni, a volte di mesi, in Germania, in Inghilterra, in Francia: segno che «i tempi erano maturi». E non a caso sorsero inizialmente tutte per iniziative di privati, mai per intervento delle autorità.

Si erano cioè formate quelle condizioni socio-economiche per cui il «soggettivo» e l'«oggettivo» si incontravano: la «propensione» individuale al risparmio diveniva «possibilità» individuale di risparmiare. Immediatamente dopo la prima grande rivoluzione industriale si formavano contemporaneamente le due condizioni indispensabili per l'esistenza delle Casse di Risparmio: una massa di lavoratori che per spirito di previdenza e capacità economica poteva risparmiare, ed un sistema capitalistico che solo nella raccolta del piccolo risparmio trovava la possibilità di trasformare la società del suo tempo e quella futura.

Ecco perché, lo ripetiamo, a nostro avviso «i tempi erano maturi» e poco importa in fondo chi per primo abbia concepito o realizzato la Cassa di Risparmio: l'educazione religiosa, la concezione politica e filosofica, l'imperante filantropia inglese o il raffinato illuminismo francese, il calvinismo tedesco o l'idealismo fichtiano sono tutti elementi necessari, ma non sufficienti per la nascita delle Casse di Risparmio.

Bisognava che l'economia uscisse dai ristretti orizzonti della fisiocrazia per aprirsi alla concezione industriale, ed allora spontaneamente sarebbero sorte non solo le condizioni, ma addirittura la necessità perché nascessero le Casse di Risparmio.

È troppo nota la vicenda della nascita delle Casse di Risparmio in Italia, perché ci si debba soffermare a lungo: esse sorsero per volontà del Consiglio dell'Impero Austriaco che invitò il Governatore di Venezia, conte D'Inzaghi, e quello di Lombardia, conte Strassoldo, ad istituire nelle rispettive province tali istituti, inviando loro a tale fine una istruzione dal titolo «Sull'utilità dell'istituzione delle Casse di Risparmio, parole di un filantropo a tutti i genitori, curati, maestri di scuola, padroni di case, di fabbriche e di negozi».

Si espressero perplessità e si illustrarono difficoltà ad istituire tali nuovi organismi su una economia prevalentemente agricola come quella veneta, ed in effetti si preferì affidare ai Monti di pietà già esistenti la istituzione delle Casse di Risparmio, con risultati certamente, almeno all'inizio, non brillanti, proprio per i limiti che i Monti ponevano alle neonate istituzioni.

Comunque, il 12 febbraio 1822, nascevano le prime Casse di Risparmio in territorio italiano, anche se di fatto per volontà austriaca: quelle di Padova, Rovigo, Castelfranco e Venezia, quando già ne esistevano in Europa ben 365, dalle quali 241 nella sola Gran Bretagna.

L'anno seguente, il 1823, nasce, con presupposti diversi ed ispirata sin dall'inizio da criteri di autonomia e di efficienza, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, che diverrà ben presto l'esempio da seguire in tutta Italia e che è oggi la più importante Cassa di Risparmio del mondo.

La prima Cassa di Risparmio tutta italiana è quella di Torino, che, sebbene progettata fin dal 1816, solo nel 1827 vedrà la luce; e non a caso, ci sembra di poter affermare, a Torino.

Il Piemonte di quegli anni, uscito dall'«oscurantismo autocratico» del vecchio Vittorio Emanuele I, comincia ad attuare uno spirito di rinnovamento creando una premessa industriale, anche grazie all'influenza ed alle pressioni che da sempre la vicina Francia esercitava sul piccolo stato piemontese. Benché il regno del suo successore Carlo Felice non brillasse per liberalismo e modernità, la colta e



preparata classe dirigente piemontese guardava con sempre meno celato spirito di ammirazione e di emulazione all'ottima amministrazione austriaca nel limitrofo Lombardo-Veneto, ed all'efficace processo di industrializzazione che soprattutto nella prossima Lombardia veniva saggiamente attuato.

Dopo Torino, nel 1829 Firenze, ed attorno a questa tutta la Toscana, che rappresentò in quel periodo di reazione un'oasi di moderato liberalismo e di tolleranza politica e diventò il rifugio degli esuli politici più preparati e più colti di tutta Italia, mentre, per ragioni familiari, la casa regnante guardava all'Austria come ad un esempio da seguire soprattutto in campo amministrativo ed organizzativo: Firenze del resto è il primo esempio italiano di Cassa di Risparmio fondata non da un Governo o da altri enti, ma per volere di un numero ristretto di privati cittadini.

Solo nel 1836 Roma e nel 1837 Bologna: anche l'Emilia-Romagna si apriva così alla nuova istituzione, in maniera tuttavia assai diversa nelle Legazioni Pontificie e nei Ducati. Papa Gregorio XVI autorizzò la costituzione della Cassa di Risparmio di Roma come società anonima fondata per iniziativa di privati cittadini e l'esempio fu presto seguito: nel 1837 Bologna ebbe la sua Cassa ed in pochi anni ben 28 Casse di Risparmio furono istituite nelle Legazioni Pontificie dell'Emilia-Romagna.

Diversa, abbiamo detto, la situazione nei Ducati, ed in quello Estense in particolare. Il Ducato di Modena e Reggio non conosceva in quel tempo altra realtà che quella agricola; la stessa Modena, capitale del Ducato, non vedeva la presenza di alcuna Banca.

Molto probabilmente non mancavano persone ricche che prestavano il denaro ad usura, ma nessuno di questi era riuscito a cambiare il suo disonorevole nome in quello di banchiere.

Ma crediamo che la ragione principale debba ricercarsi nell'assolutismo di Francesco IV, certamente il campione della reazione e della concezione patrimoniale del potere, superiore, se fosse possibile, addirittura a quello dei Borboni di Napoli.

Francesco IV, confondendo abitualmente i suoi interessi privati con quelli del Ducato, non poteva che osteggiare un capitale organizzato ed autonomo dalla sua assolutistica volontà.

Si giunge così al 1843, quando il Duca, in seguito alle pressioni austriache e per spirito di emulazione, autorizzò l'apertura della prima Cassa di Risparmio a Carpi: meglio, dovette pensare, un piccolo centro che meno impegnato.

Carpi del resto era probabilmente il centro più «industrializzato» del Modenese: conosceva infatti la produzione di truciolo e la lavorazione della lana, che l'avevano messa in contatto sia con la Francia che con l'Inghilterra, come può testimoniare la dolorosa esperienza del Menotti e del Misley.

I lusinghieri successi della Cassa di Risparmio di Carpi favorirono nel 1846 l'apertura di simile istituto nella capitale Modena: l'una e l'altra sorsero per volontà e con la collaborazione delle civiche amministrazioni locali.

Tuttavia, perché si deliberasse l'istituzione delle altre Casse di Risparmio modenesi, ed esattamente Mirandola (1863), Sassuolo (1864), Concordia (1871), Vignola (1872), Spilamberto (1873), si dovette attendere l'unità d'Italia.

Lo spirito di emulazione, ma soprattutto i buoni risultati delle prime Casse di Risparmio, spinsero moltissime città e paesi, quando non addirittura piccoli villaggi, a fondare la propria Cassa, tanto che nell'anno di maggiore espansione, il 1924, se ne ebbero in Italia ben 203, delle quali 50 nella sola Emilia-Romagna.

Il fenomeno dell'incremento numerico delle Casse di Risparmio fu presente in tutto il territorio italiano, con la sola eccezione del Mezzogiorno.

[...]

L'Italia conobbe il processo di concentrazione sia per cause spontanee, sia per intervento legislativo; infatti una prima diminuzione del numero delle Casse di Risparmio si ebbe nel biennio 1893-1894, che a causa di una notevole crisi economica travolse molte Casse.

Tuttavia, dopo un ulteriore allargamento del numero di questi istituti, nuove difficoltà economiche, all'indomani della definitiva instaurazione della dittatura fascista, si presentarono alla economia italiana: in effetti un Decreto del 1927 stabilì che obbligatoriamente dovessero essere assorbiti gli istituti con depositi inferiori a 5 milioni e facoltativamente quelli con depositi compresi tra i 5 e i 10 milioni.



Fu con questa disposizione che persero la loro autonomia quattro Casse di Risparmio della provincia di Modena: Sassuolo, Concordia, Finale e, per noi più interessante, Spilamberto, che ebbe approvato l'atto di Fondazione dall'Amministrazione Comunale il 9 settembre 1873, aprì i suoi sportelli il 1° gennaio 1874 ed al 30 giugno 1926 aveva un capitale di L. 2.439.553, insufficiente per permetterle, secondo il decreto citato, una vita autonoma, e di fatto pertanto fu trasformata in filiale della Cassa di Risparmio di Vignola.



Alla fine di queste nostre brevi note che vogliono essere solo una introduzione ai cento anni della Cassa di Risparmio di Vignola, è tuttavia lecito porre due quesiti:

«le Casse di Risparmio hanno mantenuto le loro caratteristiche iniziali?» ed ancora: «qual è il rapporto tra sviluppo economico e sociale e presenza delle Casse di Risparmio?».

Sono domande che meriterebbero un'ampia ed approfondita trattazione, che certamente esulerebbe dai limiti di questo nostro lavoro.

Vogliamo ancora una volta proporre alcune osservazioni a questi quesiti, che a nostro avviso sono complementari tra loro.

Abbiamo all'inizio tentato di dimostrare come le Casse di Risparmio, ovunque e per merito di chicchessia siano nate, in effetti sono espressione del tempo e delle condizioni economiche e sociali. È perciò naturalissimo che le Casse di Risparmio si siano evolute nel tempo in aderenza a quel tessuto connettivo economico e sociale del quale sono state espressione, interpreti e creatrici insieme.

Sono andate così sempre più perdendo da un lato quell'aspetto filantropico ed assistenziale per le classi più umili, che era la prerogativa maggiore nei desideri di chi le concepì, per acquistare sempre più autorità e prestigio nel campo del credito.

Non poteva che essere così: il sistema capitalistico, il processo industriale in atto, l'economia libero-scambistica, dovevano fare superare alle Casse di Risparmio quei limiti angusti e anacronistici che avevano all'inizio.

Caddero per tali ragioni imposizioni prive di senso, come quella del limite massimo per deposito e per totale di depositi, il divieto di svolgere parecchie operazioni di credito come lo sconto di effetti e cambiali, la necessità di una enorme liquidità, la possibilità di certi impieghi ed investimenti.

Le Casse di Risparmio si avviarono in questa maniera ad assumere un ruolo sempre più determinante nel credito e nell'economia italiana, senza però rinunciare a quelle caratteristiche peculiari che ne avevano determinato la nascita.

Anche oggi le Casse di Risparmio, sia per norme statutarie, sia soprattutto per tradizione e prassi morale, sono aliene da quegli impieghi aleatori ed in particolare di speculazione che caratterizzano talvolta il mondo del credito. Ma, è bene sottolinearlo, le Casse di Risparmio sono rimaste le autentiche depositarie di quel piccolo risparmio, di quelle «meschine somme» che costituiscono la premessa e la condizione pregiudiziale di ogni progresso economico e sociale.

Le piccole e medie industrie, ed in molti luoghi l'intelligente e qualificato artigianato, che costituiscono l'asse portante della nostra economia, e non meno il piccolo commercio e l'agricoltura hanno sempre trovato nelle Casse di Risparmio le naturali interlocutrici per le loro esigenze e le loro necessità di progresso.

Abbiamo così risposto anche al secondo quesito che col primo si fonde e si completa: le Casse di Risparmio sono causa od effetto del progresso economico-sociale?

Possiamo solo rispondere che non c'è un prima o un poi, ma uno strettissimo rapporto di reciprocità: le Casse di Risparmio sono contemporaneamente effetto e causa del sistema nel quale operano e soprattutto quelle che svolgono la loro attività nei piccoli centri: esse sono vera mente l'espressione delle popolazioni che le hanno volute e che esse amorevolmente servono.

È il caso della nostra Cassa di Risparmio di Vignola, che da oltre un secolo vede la sua vita ed il suo sviluppo coincidere col progresso delle genti che la prediligono e che esse ha sempre così nobilmente rappresentato.

È questa la preziosa eredità che dobbiamo gelosamente custodire nell'impegno e nella speranza di poterla trasmettere ad altri potenziata.

(*) Testo del compianto Prof. Pierpaolo Tassi, già Presidente della Cassa di Risparmio di Vignola, tratto parzialmente dalla pubblicazione "Cento anni di vita e di attività della Cassa di Risparmio di Vignola 1874-1974", Vignola, 1974



Da Cassa di Risparmio a Fondazione

Era l'anno 1990 quando la legge n. 218 e il decreto legislativo n. 356 – detti comunemente “Legge Amato”, dal nome del Ministro del Tesoro - hanno avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario in Italia, incentivando la “trasformazione” delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti. Si deve premettere che i tempi erano maturi perché fosse affrontato il problema con lo scopo di consentire a queste banche di esercitare un positivo influsso nell'economia del Paese, attraverso interventi, anche di accorpamento, per un'azione più incisiva. La novità, verrebbe da dire la trovata – i giuristi la chiamano *factio juris*, perché per costituire una società sono necessari due o più soci, e qui ve n'è uno solo – è stata quella di trasformare il patrimonio delle Casse di Risparmio in azioni e di darne la titolarità a un organismo qualificato Ente conferente. Nove anni dopo, la legge n. 461/98 e il decreto legislativo n. 153/99 – detti “Legge Ciampi” - hanno definito compiutamente l'assetto giuridico dando agli Enti conferenti, che da ora vengono denominati “Fondazioni”, una precisa disciplina civilistica e fiscale.

Giova ricordare che le Casse di Risparmio avevano due anime, due vocazioni: una riguardava la raccolta dei risparmi e la concessione di prestiti alla clientela, l'altra era la distribuzione di parte degli utili in beneficenza e pubblica utilità. Le leggi citate portano alla luce due entità distinte: le Casse di Risparmio diventate società per azioni, esercitano l'attività bancaria; le Fondazioni, proprietarie delle azioni, perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso gli utili provenienti dalle azioni.

Senza addentrarci nelle leggi che si sono susseguite - talvolta anche di segno contraddittorio, tanto che ha dovuto fare chiarezza la Corte Costituzionale con due sentenze del 2003 - si può dire che molti passi in avanti sono stati fatti dal punto di vista normativo. Restano ancora aperte due questioni non proprio marginali:

- la revisione del Titolo II del Libro I del codice civile che darebbe alle associazioni ed alle Fondazioni un quadro normativo in linea con le attuali necessità operative degli enti non lucrativi;
- il regime di tassazione che è andato via via inasprendo, differenziando le Fondazioni rispetto agli altri enti non commerciali; non solo le discrimina, ma soprattutto non ne valorizza il ruolo sussidiario e non appare coerente con l'art. 118 della Costituzione. È bene sapere che negli altri Paesi dell'Europa ai soggetti di utilità sociale vengono applicati regimi fiscali fortemente premianti proprio riconoscendone l'utilità per la collettività.

Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. In Italia sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni, che investono in attività diversificate, prudenti e fruttifere. Dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo, in particolar modo nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della cultura, della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, dell'assistenza alle categorie sociali deboli e in tutti quei settori, fra quelli ammessi dalla legge, che ciascuna Fondazione ritenga di prevedere nel proprio statuto. Natura privata, *governance* e vigilanza sono tre pilastri che assicurano l'indipendenza ed escludono l'irresponsabilità sociale delle Fondazioni:

- l'essere soggetti di diritto privato costituisce un fattore di salvaguardia dell'autonomia dall'invasione dei terzi;
- l'aver una struttura di *governance* basata su di un modello caratterizzato da criteri di rappresentatività ampi ed equilibrati delle istituzioni pubbliche e dei soggetti costituenti la c.d. società civile, permette di avere quel necessario apporto dialettico paritario all'interno degli organi che si traduce, poi, nell'autonoma capacità di programmare e di realizzare le proprie finalità istituzionali;
- la presenza di un sistema di vigilanza, oggi ancora transitoriamente attribuita al Ministero



dell'economia e delle finanze, che a regime sarà attribuito ad una autorità indipendente comune a tutte le persone giuridiche private, assicura la correttezza della gestione e la tutela degli interessi al cui perseguimento le Fondazioni debbono indirizzare la propria attività.

Ma non basta. Per rendere indiscutibile la loro autonomia e per interpretare la loro funzione nella democrazia in senso sociale, evitando le accuse - spesso ricorrenti, e non sempre a torto - di "autoreferenzialità", le Fondazioni hanno posto in essere una serie di comportamenti in termini di rendicontazione sociale del proprio agire. La trasparenza si concretizza in una sequela di iniziative di carattere informativo e di raccordo esterno finalizzate a rendere direttamente percepibile e verificabile la loro attività e trova poi il suo momento più incisivo nella redazione del bilancio di missione: è l'elemento essenziale col quale la Fondazione risponde direttamente del suo operato alla comunità da cui ha avuto origine, mediante la illustrazione degli obiettivi sociali perseguiti e dei risultati ottenuti, della attività svolta, delle relative modalità e delle motivazioni che le hanno determinate, offrendo un quadro complessivo della gestione. In tal modo la comunità è in grado di esprimere il suo giudizio. Parrebbe quasi di riconoscere in capo alla società civile una sorta di interesse legittimo in grado di esercitare una pressione tale da costituire un autorevole e fermo stimolo a realizzare un circolo virtuoso. Al tempo stesso proprio perché le Fondazioni "appartengono" alle comunità che le hanno generate, sulle stesse grava un onere che determina il loro coinvolgimento ed impegno nella scelta di amministratori di specchiate virtù e riconosciute competenze professionali, capaci in assoluta autonomia di cogliere e interpretare le esigenze della comunità, di stimolarne le potenzialità, di sollecitare altre realtà sociali che operano efficacemente sul territorio ad imprese che tendano alla promozione della società civile. E ciò senza sostituirsi agli enti pubblici e impermeabili a sollecitazioni di chicchessia.

Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria a sostegno dello sviluppo locale diventa fondamentale non solo e non tanto per l'entità delle erogazioni, quanto per la capacità di inserirsi quale fermento nel tessuto produttivo in senso lato e di indirizzare verso progetti innovativi le forze e le volontà dei diversi attori, che singolarmente non possono o non vogliono cimentarsi. Possono inoltre richiamare - con l'autorevolezza della loro terzietà - i soggetti privati e pubblici locali alla necessità di cooperazione per produrre beni e servizi collettivi.

L'assenza fra gli scopi delle Fondazioni del conseguimento di profitti consente agli amministratori maggiore serenità di valutazione. Non si intende alludere ad una sorta di impunità perché di ogni iniziativa deve essere stilato e verificato il rapporto costi/benefici; va rilevato, peraltro, che tali tecniche di valutazione si basano sulla misurazione e la comparazione di tutti i costi e i benefici direttamente o indirettamente ricollegabili agli stessi e che, in relazione alla natura dell'intervento, non sempre è agevole pervenire ad un risultato scientificamente definito.

Si vuole invece affermare che le decisioni possono privilegiare progetti pluriennali, soprattutto se di forte caratterizzazione, le cui ricadute sono sperate ma non certe, e saranno percepibili unicamente a medio termine. Soltanto le Fondazioni per le caratteristiche della loro *mission* sono nella condizione di poter affrontare anche sfide potenzialmente filantropiche o comunque ad elevato impatto sociale.

Un altro aspetto connesso alla trasparenza riguarda la responsabilità che grava sugli amministratori, forse non sempre avvertita, anche se la legge è molto chiara sul punto. Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 4, comma 2, recita: "I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono." Questo significa che essi non possono interpretare il loro incarico quali rappresentanti dell'ente designante e quindi agire quali mandatari, e neppure come occasionali assegnatari di risorse. Le loro decisioni nulla hanno a che vedere con la rappresentanza tipica delle amministrazioni pubbliche, le quali hanno il dovere morale di rispettare le promesse fatte durante la campagna elettorale e di attuarne i contenuti. Le Fondazioni poi fallirebbero il loro scopo istituzionale se limitassero la loro azione alla funzione di mero tesoriere degli enti pubblici, passivamente

sovvenzionando le iniziative da questi proposte oppure svolgendo attività di supplenza rispetto a quella di altri enti e strutture pubbliche deputate alla collettività. Così come sarebbe in contrasto con la figura prevista dal legislatore, la Fondazione che dedicatesse risorse alla promozione commerciale in favore di terzi soggetti.

Meritano particolare menzione e breve analisi due innovazioni di portata storica: la “Carta delle Fondazioni” ed il “Protocollo MEF”. È in occasione del Congresso di Palermo che avviene il solenne accreditamento della “Carta delle Fondazioni”. Si tratta di una sorta di codice di riferimento volontario, ma vincolante, frutto di un processo ampiamente condiviso nel quale lo studio approfondito, il dibattito franco ed il confronto senza reticenze, nelle commissioni prima e a livello territoriale poi, hanno permesso l’approdo alla convinta deliberazione nell’aprile 2012 dell’Assemblea dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.). Si tratta di un atto di grande responsabilità da parte delle Fondazioni, spesso gelose della loro specificità. È una forma di autoregolamentazione volta a realizzare attraverso l’adeguamento dei testi statutari, regolamentari e dei processi operativi maggiori livelli di trasparenza e di responsabilità, e a rafforzare la loro autonomia e indipendenza rispetto allo Stato e al mercato, così come lo è e deve essere per tutto il privato sociale. Terzietà, dunque, soprattutto rispetto ad altri poteri, siano essi politici od economici e di ogni altra natura.

Il preambolo ha il merito di contenere la sintesi di enunciazioni e di principi con chiarezza e risolutezza, dispiegati poi nelle tre sezioni della “Carta”, il cui testo è stato inserito in questa pubblicazione perché costituisce le fondamenta per un processo di autoriforma il cui passaggio fondamentale è stato la sottoscrizione, il 22 aprile 2015, di un Protocollo d’intesa con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che è l’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria. Esso impegna le Fondazioni firmatarie a modificare i loro statuti secondo i contenuti del Protocollo stesso, intesi a rafforzare la diversificazione degli investimenti con una gestione del patrimonio che deve ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso; valorizzare la trasparenza delle erogazioni nelle condizioni di accesso, nei criteri di selezione e negli esiti delle stesse; disciplinare in termini più stringenti la *governance* nella durata in carica, nel numero dei mandati indipendentemente dall’organo, nei casi di ineleggibilità e nei requisiti di professionalità ed onorabilità.

I gravi fatti alla ribalta nel recente passato riguardanti importanti banche italiane partecipate o addirittura controllate da Fondazioni di origine bancaria sono la riprova che laddove i comportamenti di queste sono stati coerenti con la legge istitutrice e le successive conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale del 2003, la terzietà nei confronti di altri invadenti poteri rappresenta un elemento di forza. Tanto più l’opinione pubblica è presente, quanto più l’indipendenza delle Fondazioni è garantita.



La Cassa di Risparmio di Vignola realizzò il 22 dicembre 1991 la trasformazione incentivata dalla “Legge Amato”. Il territorio conobbe così la “Banca CRV S.p.A.” e la “Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola”, detta anche Fondazione di Vignola. La prima proseguì la sua attività bancaria a sostegno dell’economia della zona, allargando la zona di azione, anche offrendo servizi innovativi che il mercato richiedeva. La seconda, persona giuridica privata senza fine di lucro, si dedicò al perseguimento degli obiettivi che la legge aveva sancito.

In esecuzione del dettato legislativo e condividendone le finalità, la Fondazione di Vignola nel 1995, fra le prime in Italia, trasferì il pacchetto di controllo della banca conferitaria alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., che successivamente realizzò l’assorbimento. La cessione le permise di esaltare la propria natura morale a tutto vantaggio della *mission* beneficiando dei favorevoli ritorni reddituali indotti dalla diversificazione patrimoniale determinata dalla cessione azionaria.

Dopo alcune modifiche statutarie per adeguamento a disposizioni di legge, il Protocollo MEF ha determinato la revisione dell'intero testo della Fondazione che è entrato in vigore il 7 giugno 2016; ne stabilisce lo scopo primario nella promozione e nella tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica; patrimonio – si precisa – da accrescere e trasmettere a beneficio delle nuove generazioni. Riconosce alla Rocca di Vignola un valore particolarmente qualificante e pertanto destina alla sua conservazione e valorizzazione adeguate risorse.

Scopo della Fondazione è inoltre la promozione della comunità di riferimento in tutti i settori ammessi individuati tra quelli previsti all'articolo 1, comma 1, lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche. Per il triennio 2017-2019 sono stati scelti dal Consiglio di indirizzo i seguenti: arte, attività e beni culturali; educazione, istruzione e formazione; ricerca scientifica e tecnologica; sviluppo locale; volontariato, filantropia e beneficenza.

Si richiamano qui di seguito alcuni aspetti di novità, rinviando il lettore al testo statutario riportato nella presente pubblicazione.

Una, di grande interesse, che nelle intenzioni si propone di stimolare la comunità civile ad una partecipazione attiva e diretta, riguarda la individuazione e la designazione di due componenti del Consiglio di indirizzo. La procedura prevede un bando pubblico rivolto ai cittadini residenti e alle "formazioni intermedie" del territorio di riferimento contenente l'invito alla presentazione delle candidature, con documentazione del profilo dei candidati coerente per onorabilità, professionalità, competenze e autorevolezza, con le norme statutarie, e designazione del delegato all'assemblea per la discussione ed il confronto delle proposte. Successivamente, dopo l'esame ai fini del possesso dei requisiti statuari, viene convocato un incontro pubblico, aperto ai cittadini, nel corso del quale, presentati i profili professionali e personali dei candidati ammessi, le candidature sono sottoposte al voto dei delegati.

Nel bando sono precisati i destinatari dell'invito. Essi sono:

- associazioni, riconosciute e non, e persone giuridiche private, iscritte negli appositi registri prefettizi, nei registri provinciali e/o regionali del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nei settori rilevanti ed ammessi ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello statuto individuati per il triennio 2017-2019 come sopra indicato;
- comitati di cittadini appositamente costituiti, partecipati da un numero di cittadini, non inferiore a venti, residenti negli stessi Comuni.

Sono escluse le organizzazioni sindacali e le associazioni di emanazione di partiti politici o formazioni politiche.

Gli altri componenti del Consiglio di indirizzo sono così designati:

- quattro dai Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro;
- quattro dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dai Presidi degli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola;
- uno dalle Associazioni di categoria imprenditoriali di rilievo nazionale che operano nel territorio di riferimento;
- due cooptati dal Consiglio di indirizzo.

I consiglieri rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato. Il Consiglio di indirizzo ha competenza sulle scelte strategiche e sull'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi componenti. Il Comitato di gestione ha compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo, oltre al Presidente ed al Vice Presidente. Dura in carica quattro anni e scade unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l'elezione.

Al fine di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità o di discontinuità



nell'azione, lo statuto prevede – ecco un'altra novità - che alla prossima scadenza degli organi – cioè all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 – si procederà alle nuove nomine con la precisazione che, al fine di consentire lo sfasamento temporale, il mandato del Presidente e quello del Comitato di gestione sarà di durata biennale.

Completa l'esposizione degli organi della Fondazione il Collegio sindacale che svolge attività di controllo amministrativo e di legittimità contabile. È composto da tre membri effettivi, oltre a due supplenti, nominati dal Consiglio di indirizzo, che rimangono in carica quattro anni.





N° CCCXCIV (Serie 2ª, parte supplementare).



REGIO DECRETO *che autorizza l'istituzione di una Cassa di risparmio nel Comune di Vignola.*

4 agosto 1872

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 31 maggio e 28 giugno 1872 del Consiglio comunale di Vignola e della Deputazione provinciale di Modena;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la istituzione di una Cassa di risparmio nel Comune di Vignola, in Provincia di Modena, ed è

Statuto

in vigore dal 7 giugno 2016

Art. 1 | Denominazione e origine

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, denominata anche Fondazione di Vignola, è persona giuridica privata senza fine di lucro.

Essa fu istituita come *Cassa di Risparmio di Vignola* con regio decreto 4 agosto 1872 ed è regolata, per quanto non previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalle disposizioni del codice civile e dal presente statuto.

Art. 2 | Sede e durata

La Fondazione ha sede legale in Vignola, Piazza dei Contrari 4, ed ha durata illimitata.

Art. 3 | Ambito territoriale

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Il territorio dei detti quattro Comuni costituisce la comunità territoriale di riferimento della Fondazione.

La Fondazione collabora con le altre Fondazioni di origine bancaria che hanno sede nella provincia di Modena in settori – come quello della ricerca scientifica – che non hanno una immediata valenza territoriale e per la realizzazione di progetti la cui dimensione territoriale si estende al territorio di tutta la provincia.

In situazioni di particolare eccezionalità la Fondazione può adottare iniziative ed interventi di rilevante valore umanitario e sociale, in speciale modo nell'ambito di azioni e finalità condivise da altre fondazioni o associazioni di fondazioni, anche al di fuori del predetto ambito territoriale.

Art. 4 | Fini e settori di attività

Scopo primario della Fondazione è la promozione e la tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della comunità di riferimento così come definita dal precedente articolo 3 del presente statuto, da accrescere e trasmettere a beneficio delle nuove generazioni. La Fondazione riconosce alla Rocca di Vignola un valore particolarmente qualificante di detto patrimonio e destina pertanto alla sua conservazione e valorizzazione adeguate risorse.

Al perseguimento dello scopo primario la Fondazione destina la parte prevalente delle risorse disponibili.

Scopo della Fondazione è, inoltre, la promozione della comunità di riferimento in tutti i settori ammessi individuati tra quelli previsti all'articolo 1 comma 1 lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche.

Nel rispetto dei vincoli dettati dai precedenti periodi la Fondazione sceglie un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni. Della scelta viene data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra essi le risorse con criteri di equilibrio e congruità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di distribuzione del reddito previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La restante parte delle risorse destinate agli scopi istituzionali potrà essere destinata agli altri settori ammessi dalla legge.



Art. 5 | Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento

La Fondazione persegue i propri fini statutari attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi strategici predeterminati. Essa opera nell'ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della collettività non soddisfatti dall'azione delle istituzioni e collabora con soggetti pubblici e privati dello stesso territorio al fine di qualificarne e valorizzarne l'azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.

La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche sia proprie che di terzi, verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all'attività erogativa necessaria.

La Fondazione opera secondo criteri di efficienza ed economicità. Nell'ambito dei propri fini può aderire a progetti comuni e cooperare con altri soggetti pubblici e privati aventi analoghe finalità. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione. In particolare può esercitare imprese con contabilità separata e può detenere partecipazioni di controllo in enti e società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori dell'arte, della cultura, dei beni ambientali, dell'istruzione, della ricerca scientifica, della sanità e della assistenza alle categorie sociali deboli, sia in Italia che all'estero.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo del bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce *Altri fondi*, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all'articolo 4 sulla base di modalità e criteri stabiliti dal presente statuto e dal *Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti*, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 | Destinazione del reddito

Il reddito annualmente destinato in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può essere accantonato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma e dalle disposizioni dell'Autorità di vigilanza, a riserve non patrimoniali costituite da:

__fondi per finanziamento di progetti pluriennali;

__fondo facoltativo per la stabilizzazione delle risorse annualmente disponibili destinato ad equilibrare nel tempo le erogazioni e l'attività, conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di vigilanza.

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi ed ai dipendenti, con esclusione delle spese, dei compensi e delle medaglie legittimamente riconosciute a norma di legge e di statuto.

Art. 7 | Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

Esso si incrementa per:

- a) __apporti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- b) __accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza;
- c) __liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando nondimeno un collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation.

La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a) __ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio di portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) __adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) __efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10 per cento della consistenza patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire o detenere partecipazioni non di controllo in società diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza gli accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Tali comunicazioni sono effettuate senza ritardo e comunque



entro cinque giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

La Fondazione può investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 8 | Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Presidente;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio sindacale.

Art. 9 | Consiglio di indirizzo

Le scelte strategiche e l'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione nell'ambito territoriale definito dall'articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall'articolo 4 competono al Consiglio di indirizzo composto dal Presidente e Vice Presidente della Fondazione e da undici membri.

Il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.

I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica come segue:

- a) due membri designati dal Comune di Vignola, nel rispetto della parità di genere, di cui almeno uno fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
- b) un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
- c) un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
- d) tre membri designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche con la rappresentanza di entrambi i generi;
- e) un membro designato dai Presidi degli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
- f) un membro designato dalle Associazioni di categoria imprenditoriali di rilievo nazionale che operano sul territorio di riferimento della Fondazione fra le persone ivi residenti da almeno tre anni;
- g) due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, tra cittadini residenti da almeno tre anni, che per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, secondo la procedura dettata dall'apposito regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rappresentatività del territorio, partecipazione diretta e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Il procedimento di proposta delle candidature, di selezione e designazione dei

membri di cui alla presente lettera g) è disciplinato secondo criteri di pubblicità, democraticità e trasparenza da apposito *Regolamento nomine*;

h) __due membri scelti per cooptazione dal Consiglio di indirizzo secondo le procedure stabilite dal successivo art.10 e con il rispetto dei seguenti vincoli:

1.__nomina di personalità di chiara e indiscussa fama che per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;

2.__residenza, di almeno un membro, nel territorio di riferimento da almeno tre anni;

3.__con il fine di assicurare la presenza del genere meno rappresentato;

4.__con il fine della salvaguardia dell'equilibrio delle diverse competenze e sensibilità che si vogliono presenti in Consiglio di indirizzo.

I componenti del Consiglio di indirizzo concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà dell'organo. Agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Gli enti designanti non hanno alcun potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul consigliere e non possono revocarlo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte. Periodicamente ed obbligatoriamente in caso di modifica del presente articolo, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

Art. 10 | Procedura e modalità di nomina

Sessanta giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dall'insediamento del Consiglio di indirizzo, il Presidente richiede agli enti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere da a) a f), del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

L'ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Presidente, il cui mandato non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio di indirizzo e quello del Presidente, procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dal precedente art. 9. Parimenti procede l'ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Vice Presidente. Con lo stesso criterio si riduce eventualmente il numero dei membri da cooptare dal Consiglio di indirizzo o da selezionare secondo la procedura partecipata. Ogni candidato deve essere, all'atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli 11, 12, 13. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la autocertificazione attestante il difetto di cause di ineleggibilità.

Con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il termine di cui al comma 1, la Fondazione provvede a rendere pubbliche le modalità con le quali tutti i soggetti e gli enti interessati potranno presentare



candidature ai fini della elezione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera h). Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato da idonea autocertificazione con allegato aggiornato curriculum vitae.

Il Consiglio di indirizzo in carica, nella seduta in cui approva il bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento, dopo tale incumbente, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

A tal fine, previa verifica dei requisiti, nomina consiglieri i designati ed i selezionati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 3, art. 9; quindi alla elezione dei due membri di cui alla lettera h) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti.

Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.

Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell'articolo 9 non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti, di cui al comma 11 del presente articolo, che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.

Qualora il Consiglio di indirizzo all'atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all'ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro cinque giorni dalla data della richiesta. Qualora l'ente non proceda entro il termine indicato, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti di cui al comma 11 del presente articolo che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.

Il Comitato dei Garanti, composto da persone di chiara e indiscussa fama, è formato da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello del rinnovo delle cariche.

Completata la nomina il Consiglio di indirizzo uscente fissa la data di insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo dando mandato al Presidente per la convocazione.

Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori con l'insediamento di cui al comma che precede.

Art. 11 | Requisiti per la designazione, la candidatura e la nomina

I designati e i candidati alle cariche di componenti gli organi collegiali della Fondazione devono essere cittadini italiani, nonché, in ragione di almeno la metà, residenti da almeno tre anni in provincia di Modena ed essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, decadenza o sospensione così come stabilito nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente anche sulle basi delle previsioni di cui all'art. 14.

La Fondazione assicura la presenza nei propri organi del genere meno rappresentato.

Non possono essere eletti componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici presso le istituzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) nell'anno successivo alla cessazione della carica.

Art. 12 | Ineleggibilità

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio di indirizzo, Presidente della

Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro del Comitato di gestione, membro del Collegio sindacale, e se eletto, designato o nominato decade:

- a) __chi non è cittadino italiano;
- b) __chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo 13;
- c) __chi ha ricoperto la carica di organo della Fondazione o è stato membro di un organo della Fondazione per due mandati consecutivi non cessati nel triennio anteriore alla nomina, designazione o elezione. Ai sensi del presente punto i mandati consecutivi si computano indipendentemente dall'organo, mentre non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale;
- d) __chi ricopre o abbia ricoperto nei dodici mesi anteriori alla nomina, designazione o elezione la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; di assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, di presidente della Regione, di presidente della provincia, di sindaco, di presidente e di componente del consiglio circoscrizionale, di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, di presidente e di componente degli organi delle comunità montane, e comunque coloro che ricoprono una carica istituzionale di natura politica;
- e) __il candidato ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni pubbliche di cui sopra alla lettera d);
- f) __chi svolge o ha svolto negli ultimi dodici mesi funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;
- g) __il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;
- h) __chi ha svolto, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità;
- i) __chi all'atto della nomina si trova in una delle situazioni di sospensione dalla carica di cui al successivo articolo 15;
- l) __chi è componente il Comitato dei Garanti di cui all'articolo 10, comma 11, del presente statuto. Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:
 - a) __l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) __coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) __coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo;
 - d) __coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste al precedente comma lettera c), salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) __coloro che sono stati condannati al risarcimento danni alla Fondazione per dolo o colpa grave;
 - f) __coloro che si trovano in conflitto d'interessi concreto, attuale e personale con particolare riferimento a situazioni di contenzioso pendente;
 - g) __coloro che sono stati dichiarati decaduti e non sia ancora decorso un quinquennio dalla data di dichiarazione.



Art. 13 | Requisiti di professionalità

I componenti il Consiglio di indirizzo e il Comitato di gestione devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che:

- __abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
- __ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l'adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

Art. 14 | Incompatibilità e decadenza

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di indirizzo:

- a) __dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all'esterno gli enti designanti;
- b) __dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
- c) __coloro che rivestono la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell'ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all'esterno gli enti designanti;
- d) __coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;
- e) __coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- f) __coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
- g) __coloro che svolgono funzioni di controllo nell'ente designante nonché coloro che detengono con l'ente rapporti di collaborazione occasionale diversi da quelli professionali specifici;
- h) __coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario. La carica di componente il Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di indirizzo. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque organo della Fondazione.

In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervenga per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decade dalla carica.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

Art. 15 | Sospensione della carica

Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:

- a) __la condanna non definitiva:

- 1) __a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- 2) __alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) __alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) __alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) __l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);
- c) __l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) __l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure applicate.

La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Art. 16 | Competenze del Consiglio di indirizzo

Sono attribuiti al Consiglio di indirizzo, oltre ai compiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche quelli di:

- a) __eleggere fra i propri componenti il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
- b) __eleggere su proposta del Presidente gli altri componenti il Comitato di gestione con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;
- c) __revocare il Comitato di gestione in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo o quando ricorra una giusta causa, con delibera che riporti la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto su proposta di almeno quattro di essi;
- d) __verificare ogni due anni l'operato del Comitato di gestione e la coerenza dell'attività dallo stesso svolta con gli indirizzi dati, con possibilità di sostituirne in tutto o in parte i membri con deliberazione motivata assunta con stessa maggioranza di cui alla precedente lettera c);
- e) __approvare il documento programmatico previsionale;
- f) __deliberare l'istituzione di imprese strumentali nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
- g) __istituire commissioni tecniche e scientifiche con funzioni propositive e consultive anche a carattere permanente, definendone compiti, durata e compensi;
- h) __verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- i) __autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità degli organi per atti compiuti senza dolo o colpa grave;
- l) __approvare il bilancio consuntivo.

Art. 17 | Funzionamento del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio di indirizzo ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione



può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L'avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che hanno diritto di intervento senza diritto di voto. Non hanno parimenti diritto di voto il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di indirizzo viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a norma dell'articolo 18 comma 10.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8, nell'articolo 18, comma 2, nonché nell'articolo 27, comma 1, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all'unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di indirizzo o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale. Qualora si tratti di membri del Consiglio d'indirizzo, deve essere riconosciuto esclusivamente un trattamento indennitario collegato all'effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.

I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 18 | Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di indirizzo fra i suoi componenti e restano in carica quattro anni.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata di cui al precedente periodo, il Presidente e il Vice Presidente potranno essere eletti con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per assicurare la stabilità e la continuità dell'azione della Fondazione il mandato del Presidente e del Vice Presidente è sfasato di due anni rispetto a quello del Consiglio di indirizzo e scade quindi con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo all'insediamento del Consiglio di indirizzo. Il Presidente in scadenza si attiva tempestivamente perché, con le procedure previste dal precedente articolo 10, siano designati dagli enti competenti i consiglieri in sostituzione del medesimo e del Vice Presidente in scadenza. Possono essere designati come nuovi consiglieri anche il Presidente e Vice Presidente in scadenza qualora non versino in alcuna situazione di ineleggibilità, ed in particolare in quella prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c). Alla nomina dei due nuovi consiglieri provvede il Consiglio di indirizzo in carica nella stessa seduta in cui approva il bilancio del secondo esercizio successivo al suo insediamento e in cui scade quindi il mandato del Presidente e del Vice Presidente. I consiglieri così nominati scadono con il Consiglio di indirizzo di cui entrano a fare parte.

Nella stessa seduta il Consiglio di indirizzo provvede a convocare nuova seduta, da tenersi entro e non oltre quaranta giorni, in cui procedere alla elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. Tale seduta è presieduta e convocata dal Presidente uscente che resta in carica sino all'effettiva

elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eletto propone i nominativi del nuovo Comitato di gestione da eleggersi dal Consiglio di indirizzo. A tal fine può richiedere l'aggiornamento della stessa seduta ad una data da fissarsi non oltre i trenta giorni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di indirizzo ed il Comitato di gestione.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti, di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, con il parere favorevole del Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 | Comitato di gestione

I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo, oltre al Presidente ed al Vice Presidente. Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e scade unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l'elezione ai sensi del precedente articolo 18.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.

Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio di indirizzo dalla legge o dal presente statuto.

Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Art. 20 | Funzionamento del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di norma una volta al mese. È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.

Il Comitato di gestione viene altresì convocato qualora almeno due suoi componenti o il Collegio



sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero un componente a ciò designato volta per volta dallo stesso Comitato di gestione.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Nel caso di nomina in Commissioni con funzioni propositive e consultive, anche a carattere permanente, di componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale. Qualora si tratti di membri del Consiglio d'indirizzo, deve essere riconosciuto esclusivamente un trattamento indennitario collegato all'effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.

I verbali delle sedute del Comitato di gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 21 | Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio di indirizzo, che ne nomina contemporaneamente il Presidente, con le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente statuto e, in quanto compatibili, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per la nomina si applicano le modalità previste per i consiglieri all'articolo 10, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente statuto.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2397 del codice civile. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Sono applicabili ai componenti il Collegio sindacale gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all'altra. Il Collegio sindacale resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentra il sindaco supplente più anziano di età, il quale resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di indirizzo che procede all'integrazione del Collegio stesso.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Il Collegio sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Al Collegio sindacale compete anche la revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 qualora la medesima non sia stata attribuita dal Consiglio di indirizzo ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Con la eventuale deliberazione di nomina della società di revisione viene altresì determinato il corrispettivo da riconoscere a quest'ultima.

L'incarico della eventuale società di revisione dura quattro anni e non può essere rinnovato che una sola volta di seguito all'altra.

Art. 22 | Segretario

Il Segretario sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni e il personale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di gestione con funzioni consultive e propositive; può far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti per i quali abbia

avuto delega dal Comitato di gestione.

Sono applicabili al Segretario gli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

Il Segretario deve possedere conoscenze specialistiche in materie economiche, giuridiche o finanziarie, acquisite mediante l'esercizio della libera professione attestata dalla avvenuta iscrizione negli appositi albi; ovvero di attività accademica nei medesimi ambiti; ovvero di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati.

Il Segretario è nominato dal Comitato di gestione che determina il rapporto di lavoro ed il relativo compenso.

In caso di assenza o impedimento del Segretario ne adempie le funzioni il dipendente o l'amministratore della Fondazione all'uopo delegato dal Comitato di gestione, sottoposto alle medesime incompatibilità previste per il Segretario.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 23 | Indennità

I corrispettivi, comunque quantificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative.

I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni nel limite massimo dello 0,40 per cento del patrimonio di bilancio. Il limite dello 0,40 per cento è fissato in relazione all'attuale consistenza del patrimonio di bilancio. Qualora detto patrimonio dovesse subire variazioni, detto limite sarà adeguato ai criteri fissati dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai componenti il Consiglio di indirizzo compete una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni.

Ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale compete un compenso annuo nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni dei predetti organi nonché del Consiglio di indirizzo.

Ai componenti il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo criteri predeterminati dal Consiglio di indirizzo.

La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza - quando non risultano determinabili secondo criteri stabiliti dalla legge o dall'Autorità di vigilanza - è stabilita dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale.

In caso di partecipazione nella medesima giornata a più riunioni anche in organi diversi della Fondazione, è fatto divieto di corrispondere ad un soggetto più di un gettone di presenza.

Art. 24 | Obblighi di comunicazione

Ciascun componente gli organi della Fondazione ha l'obbligo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri sindaci.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali può determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui ai commi precedenti, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



Art. 25 | Bilanci

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.

Il Comitato di gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di indirizzo il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione depositandoli nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di indirizzo stesso.

Entro lo stesso termine il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono messi a disposizione del Collegio sindacale e della società di revisione ove nominata affinché predispongano la propria relazione. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare il bilancio é redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di indirizzo approva il bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Comitato di gestione ed accompagnati dalla relazione del Collegio sindacale e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza. Sono fatte salve le diverse disposizioni dell'emanando regolamento dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di indirizzo, prima della scadenza del proprio mandato, su proposta del Comitato di gestione, redige e presenta in seduta pubblica alla collettività del territorio, di cui all'articolo 3 del presente statuto, il bilancio di missione contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati.

Per quanto concerne la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, si osservano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 26 | Trasparenza

La Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla sua attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.

La Fondazione indica altresì sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Nei bandi sono indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

Sono inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 27 | Liquidazione

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo modalità previsti dalla legge, con delibera assunta con la maggioranza di almeno nove voti favorevoli del Consiglio di indirizzo e con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione.

Art. 28 | Norme transitorie e finali

La Fondazione comunica all'Autorità di vigilanza entro il 22 aprile 2016 le eventuali misure adottate per contenere le esposizioni verso un singolo soggetto nel rispetto dell'art. 7, comma 7.

Gli organi attualmente in carica scadranno secondo le regole previgenti all'approvazione del presente statuto e cessano tutti quindi all'approvazione del bilancio consuntivo 2016. A quella data si procederà alla nomina dei nuovi organi con le modalità previste dal presente statuto precisando, a tal fine che, per consentire lo sfasamento temporale, il primo mandato di cui agli art. 18, comma 1 e art. 19, comma 3, avrà durata biennale.

La Fondazione, relativamente all'esposizione debitoria in essere, predisporrà un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine potrà essere prorogato su autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.



Il bambino sciupone



— Dimmi Pinotto, cosa ne fai dei danari che ti vengono regalati?

— Compero i cioccolatini..., le palline..., li giuoco a testa e croce.

— E nel salvadanaio cosa ci metti?

— Io non ho salvadanaio!

— Malissimo! Tu devi fare economia, mettere una metà dei danari che ti regalano in un salvadanaio. Quando avrai messo insieme L. 20 li depositerai alla



CASSA DI RISPARMIO

di

la quale ti darà gratis una Cassetta-Salvadanaio in acciaio.

Relazione della Commissione consultiva per l'adeguamento dello statuto al protocollo d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Acri

Prof. Valerio Massimo Manfredi	Presidente
On.le Liliana Albertini	membro
Dott. Giorgio Cariani	membro
Rag. Moreno Grandi	membro
Avv. Giuseppe Pesci	membro
Dott. Paolo Roli	membro
Avv. Giovanni Zanasi	membro

Premessa

La presente commissione è stata nominata dal Consiglio della Fondazione di Vignola nella seduta del 29 aprile 2015 con funzioni consultive in ordine alle necessarie modifiche da apportare allo statuto di detta Fondazione a seguito della sottoscrizione in data 22 aprile 2015, anche da parte della Fondazione di Vignola, del Protocollo di intesa fra Ministero delle Finanze e A.C.R.I.

Nell'espletamento del mandato conferito e su espressa richiesta del Presidente in carica, la Commissione non si è peraltro limitata ad un esame formale del testo del protocollo in relazione allo statuto vigente, ma ha reputato opportuno un esame sostanziale delle problematiche che il protocollo ha inteso affrontare e ciò con specifico riferimento alla situazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola.

È infatti dato notorio che il protocollo nasce dal tentativo del sistema delle Fondazioni di origine bancaria di rinnovare e rafforzare la propria legittimazione ad esistere. Non è di pochi infatti l'opinione che le Fondazioni, nate per traghettare le Casse di Risparmio verso la forma di società per azioni con azioni immesse sul mercato, abbiano allo stato esaurito la propria funzione.

Si tratta di opinione allo stato minoritaria che se è debole da un punto di vista sistematico e storico, trova tuttavia una suggestione a suo favore nella cattiva prassi seguita da alcune (non tutte) le Fondazioni e dall'immagine (solo in parte meritata) del sistema delle Fondazioni di origine bancaria, come di un centro di potere autoreferenziale e refrattario all'apertura e all'ammodernamento.

Se è vero che si può affermare che la Fondazione di Vignola ha dato in tutta la sua storia prova di prassi virtuose e che la stessa è estranea alle logiche autoreferenziali di altri enti, ciò non l'esime dal dare un'ulteriore dimostrazione di ciò, legittimando quindi il proprio ruolo di Fondazione bancaria. In particolare poi la Fondazione di Vignola deve dare dimostrazione di avere una legittimazione non solo come Fondazione bancaria, ma anche come "di Vignola", come ente cioè autonomo e distinto dalle altre Fondazioni della provincia di Modena con le quali da più parti si prospetta invece la fusione. È in quest'ottica e in questa prospettiva che la scrivente commissione ha cercato di adempiere al proprio mandato. Peraltro, nell'assoluto rispetto della propria natura consultiva la commissione si è limitata ad enucleare alcuni temi e questioni su cui una modifica statutaria si ritenga debba essere valutata dal Consiglio.

Le ipotesi proposte sono le più varie. In alcuni casi la valutazione è imposta per un adeguamento dello statuto al protocollo, in altri casi per sollecitare il Consiglio ad una riflessione su punti solo indirettamente sollevati dal protocollo o da questo del tutto indipendenti. Il più delle volte si proporranno opzioni, con alternative tutte valide sotto il profilo della legittimità rimettendo al



Consiglio quindi la valutazione di opportunità. Sempre sarà fatto lo sforzo di fornire ai lettori, e quindi *in primis* ai consiglieri i *pro* e i *contro* di ogni scelta, così come le motivazioni di ogni opzione. Per concludere l'introduzione alla presente relazione si reputa opportuno evidenziare come tutto il lavoro di analisi e proposta trovi le sue fondamenta nei principi consacrati non solo dalla normativa, e quindi come ovvio dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ma anche, se non soprattutto, dall'elaborazione giurisprudenziale (ed *in primis* dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 300¹ e 301² del 2003) e dall'elaborazioni dell'A.C.R.I. con particolare riferimento alla Carta delle Fondazioni (peraltro espressamente richiamata dal protocollo).

Sono queste – è necessario evidenziarlo – le fonti cui abbiamo reputato necessario richiamarci nella assoluta convinzione che è solo nel rigoroso rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, sussidiarietà all'azione amministrativa, trasparenza nell'attività istituzionale e nella gestione del patrimonio; responsabilità nei confronti del territorio (per citare solo i principali), che le Fondazioni bancarie possono e devono trovare la loro legittimazione e ragion d'essere.

1 Corte Cost., 29-09-2003, n. 300, in *Foro it.*, 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO.

2 Corte Cost., 29-09-2003, n. 301, in *Foro it.*, 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO.

Le questioni

Autonomia soggettiva, territorio e scopi della Fondazione

La prima questione che, reputiamo, il Consiglio deve risolvere e affrontare è sicuramente quella relativa alla stessa ragion d'essere della Fondazione di Vignola come ente diverso e distinto dalle altre Fondazioni della Provincia di Modena. Il tema non è banale e non deve essere affrontato con superficialità o pregiudizi campanilistici.

Con la sottoscrizione del protocollo in effetti la Fondazione di Vignola si è vincolata a tale valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, 2° periodo di detto protocollo³.

Se si dovesse privilegiare una visione della Fondazione come ente essenzialmente *Grant Maker*, che opera cioè come Fondazione meramente erogativa sulla base di procedure *standard*, protocolli di verifica e rendicontazioni, ebbene si ritiene che la soluzione più opportuna sia quella della fusione con le altre Fondazioni della Provincia. Lo imporrebbe un'oggettiva valutazione alla luce dei criteri di economicità ed efficienza.

È viceversa opinione della scrivente commissione che la Fondazione di Vignola ha senso come Fondazione autonoma se e solo se si caratterizza come Fondazione del territorio, nel territorio profondamente radicata e con scopi e funzioni ben delineati, definiti, identificabili e compatibili con le dimensioni e le caratteristiche oggettive dell'ente.

Un ente quindi che fa dell'"ascolto" del territorio (cfr. carta delle Fondazioni, *Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale*, punto 1.2⁴) il tratto qualificante della propria azione istituzionale, che oltre ad erogazioni su bandi, sviluppa una quantità significativa di progetti propri.

Si evidenzia peraltro come questa sia una caratteristica storica della Fondazione di Vignola, anche per la responsabilità dalla medesima assunta nei confronti della Rocca di Vignola che ovviamente impone che importanti risorse erogative siano destinate ad un percorso che non può essere quello dei bandi.

La prima valutazione che il Consiglio deve quindi operare è se:

a) avviare un percorso di verifica per la fusione con le altre Fondazioni della Provincia;

ovvero

b) mantenere come punto fermo l'autonomia della Fondazione di Vignola.



Per mera esigenza logica la commissione procede nel lavoro ipotizzando che la scelta sia quella di mantenere alla Fondazione di Vignola una autonoma soggettività giuridica. Qualora infatti il Consiglio ritenesse opportuna l'apertura di una procedura di fusione è ovvio che non si pongono come urgenti e pregnanti le riflessioni e le proposte sulle modifiche dello statuto di un ente destinato a estinguersi.



Il territorio

Sia la carta delle Fondazioni che il protocollo danno un importante rilievo al legame fra la Fondazione e il territorio in cui opera, inteso ovviamente come comunità di riferimento. Se il principio è valido in generale riteniamo che esso debba essere esaltato per la Fondazione di Vignola e questo per i motivi già esposti. La definizione del territorio quindi non vale solo a segnare limiti di competenza quanto piuttosto a connotare un elemento imprescindibile che costituisce una componente essenziale dell'identità dell'ente.

Si tratta quindi di un punto di estrema rilevanza.

La previsione attuale si fonda correttamente sul dato storico, come peraltro sollecitato dalla Carta delle Fondazioni⁵, facendo primario riferimento a quei comuni dove più forte e radicata era la presenza della Cassa di Risparmio di Vignola. Dal lato pratico ha inoltre dimostrato una buona capacità di funzionamento.

Una opzione che si reputa del tutto legittima è quindi quella di lasciare inalterato il testo dell'articolo vigente.

Art. 3 | Ambito territoriale

La Fondazione persegue nei settori definiti dal successivo articolo 4 la promozione della società civile del territorio della provincia di Modena compreso fra la via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Con – eventualmente – qualche modifica di carattere stilistico e formale:

Art. 3 | Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio della provincia di Modena compreso fra la via Emilia e la dorsale appenninica, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Sotto altro profilo non può tuttavia trascurarsi la circostanza che il dettato dell'articolo in vigore non è conforme alle prassi degli ultimi anni, che vede nel territorio dell'Unione Terre di Castelli l'effettivo ambito di riferimento territoriale dell'operato della Fondazione. Ciò peraltro si è quasi imposto come necessità naturale dopo che molte delle funzioni amministrative dei Comuni storici di riferimento sono state devolute, delegate o in qualche modo integrate nell'ente Unione.

Se non si vuole correggere tale prassi può essere opportuno legittimarla con una modifica statutaria, che può avere sostanzialmente due varianti, il cui diverso significato non necessita di chiarimenti.

Art. 3 | Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.

Ovvero



Art. 3 | Territorio

La Fondazione persegue nell'ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell'Unione Terre di Castelli.

Si evidenzia come una eventuale “restrizione” del territorio renderebbe forse opportuno l’inserimento di un secondo periodo (fermo restando il terzo periodo sul quale non si sollevano osservazioni) nell’art. 3, per sottolineare il particolare regime di collaborazione, con importanti tradizioni, fra le Fondazioni della Provincia. Tale secondo periodo potrebbe avere più o meno il seguente tenore:

La Fondazione collabora con le altre Fondazioni di origine bancaria che hanno sede nella provincia di Modena in settori – come quello della ricerca scientifica – che non hanno una immediata valenza territoriale e per la realizzazione di progetti la cui dimensione territoriale si estende al territorio di tutta la provincia.

È importante infine sottolineare come la definizione del territorio abbia un importante riflesso nella determinazione dei c.d. enti nominanti, se non altro per il rispetto del principio decretato dall’art. 8 punto 4 del protocollo⁶.



Lo scopo

La Fondazione di Vignola, come tutte le Fondazioni di origine bancaria, è innanzitutto una Fondazione e quindi ed essenzialmente un patrimonio vincolato ad uno scopo. Pur senza approfondimenti teorici che paiono eccessivi in questa sede, si rammenta come ai sensi dell’art. 16 c.c.⁷ l’indicazione dello scopo (unitamente a quella della denominazione, della sede e del patrimonio) è uno degli elementi essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto di una Fondazione.

Non vi è peraltro dubbio che sia lo scopo (o il fine) il tratto caratterizzante della Fondazione; è lo scopo istituzionale che dà identità alla singola Fondazione.

Fissare uno scopo che non si limiti al richiamo dei settori ammessi di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, caratterizzati peraltro da genericità asistematicità può forse essere opportuno. In effetti la Fondazione di Vignola, di medio – piccole dimensioni, non può avere l’ambizione di perseguire tutti gli scopi di pubblico interesse che teoricamente competono ad una Fondazione. Perché la sua azione sia incisiva occorre che sia chiara la sua *mission*, al perseguimento della quale potrà specializzarsi e specializzare la struttura.

Ciò è peraltro quanto già successo. Da sempre la Fondazione di Vignola è fortemente caratterizzata per l’attenzione alla cultura, in ciò probabilmente indotta anche dalla responsabilità assunta nei confronti della Rocca.

Il personale della Fondazione (anche a prescindere dai custodi della Rocca) e i suoi collaboratori istituzionali ha una forte vocazione al profilo culturale.

In questo senso è già estremamente significativo il fatto che la tutela della Rocca sia un valore elevato a livello statutario.

Può quindi essere opportuno dare maggiore evidenza a tale vocazione, garantendole al contempo la massima continuità.

Una ipotesi (fra le mille possibili) di riformulazione dell’apposito articolo dello statuto:

Art. 4 | Scopi della Fondazione

Scopo primario della Fondazione è la promozione e la tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della comunità di riferimento così come definita dal precedente articolo 3 del presente statuto, da accrescere e trasmettere a beneficio delle nuove generazioni. La Fondazione riconosce alla Rocca di Vignola un valore particolarmente qualificante di detto patrimonio e destina pertanto alla sua conservazione e valorizzazione adeguate risorse.

Al perseguimento dello scopo primario la Fondazione destina la parte prevalente delle risorse disponibili.

Scopo secondario (*) della Fondazione è comunque la promozione della comunità di riferimento in tutti i settori ammessi.

Nel rispetto dei vincoli dettati dai precedenti periodi la Fondazione sceglie un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi, individuati tra quelli previsti all'articolo 1 comma 1 lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni. Della scelta viene data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra essi le risorse con criteri di equilibrio e congruità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di distribuzione del reddito previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La restante parte delle risorse destinate agli scopi istituzionali potrà essere destinata agli altri settori ammessi dalla legge.

(*) Una riflessione particolare viene proposta sull'aggettivo "secondario" riferito allo scopo non primario della Fondazione. Se certamente l'aggettivo ha il pregio della chiarezza, si può dubitare della sua eleganza.

3 Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

4 **Ascolto** L'interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.

5 Carta delle Fondazioni, "Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale", punto 11: **Territorialità** Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.

6 Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione.

7 L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.



La governance

I principi

Al tema della *governance* delle Fondazioni il Protocollo dedica il titolo II, e quindi gli articoli da 6 a 13 (ancorché gli ultimi articoli e sicuramente l'ultimo abbiano in realtà altro oggetto). Più articolati e sistematici sono viceversa i principi (undici) dettati dalla Carta delle Fondazioni. Peraltro se lo statuto in vigore è sostanzialmente conforme alla Carta delle Fondazioni, non lo è rispetto al Protocollo (sicuramente sui punti dei limiti della cooptazione; della impossibilità di ricoprire cariche per più di due mandati successivi a prescindere dall'organo; del limite ai compensi).

In generale si può affermare che il Protocollo intende esaltare al massimo il principio di indipendenza dei componenti degli organi sia dal potere politico che dall'influenza della Banca Conferitaria (problema quest'ultimo che tuttavia non si pone per la Fondazione di Vignola). Altro principio che trova una forte affermazione è quello della trasparenza, soprattutto nelle procedure di nomina. Vengono poi ovviamente ribaditi i principi di professionalità, competenza e autorevolezza.

Nel concreto le questioni che la presente commissione ritiene debbano essere valutate dal Consiglio sono le seguenti.



Qualifica di organo, *nomen*

La prima proposta che si avanza è quella di sottrarre al Segretario la qualifica di organo della Fondazione. Questo per motivi di ordine sistematico (per teoria generale è organo chi ha la titolarità di una funzione, titolarità che nel caso specifico sembra difettare) sia per sottrarlo alle



dinamiche e ai limiti che la normativa impone per gli organi.

La proposta che si avanza è quindi quella di prevedere il Segretario come vertice della struttura burocratica e amministrativa della Fondazione, come peraltro succede abitualmente.

Può essere viceversa opportuno qualificare come organo, evidentemente vicario, il Vice Presidente e questo per come è prevista la figura (la partecipazione al Comitato, l'astensione alle delibere del Consiglio lo avvicinano molto più alla figura del Presidente che a quella del consigliere).

Anche se si tratta di questione più teorica e sistematica che pratica occorre forse inoltre chiarire che il Presidente è il Presidente della Fondazione non il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Qualche problema lo pone il *nomen* di Consiglio dato all'organo di indirizzo. Ciò è dovuto al fatto che nella maggior parte delle Fondazioni l'organo di amministrazione (il Comitato di gestione della Fondazione di Vignola) ha il *nomen* di Consiglio (di amministrazione). Ciò crea spesso un po' di confusione sia nei rapporti fra Fondazioni, sia nei consiglieri appena nominati.

Peraltro l'alternativa (sposata dalla massima parte delle Fondazioni) di utilizzare il *nomen* "Organo di indirizzo" appare troppo didascalica, prosaica e contraria alla tradizione della Fondazione di Vignola. È infatti opinione della presente commissione che anche la tradizione, come espressione di continuità dell'ente, sia un valore da non trascurare.

Il parere che esprime la Commissione è quello di aggiungere al *nomen* "Consiglio" la specifica "di indirizzo" per completare quindi la denominazione di "Consiglio di indirizzo".

Nessun rilievo sulle denominazioni di "Comitato di gestione" e "Collegio sindacale", se non per rilevare che il rispetto per la tradizione imporrebbe di conservarli.

In sintesi le questioni che si propongono sono quindi le seguenti:

a) mantenere il Segretario quale organo della Fondazione;
b) privare il Segretario della qualifica di organo chiarendo la sua funzione di vertice dell'organizzazione burocratica dell'ente.

a) indicare anche il Vice Presidente come organo della Fondazione;
b) non indicare anche il Vice Presidente come organo della Fondazione.

a) mutare il *nomen* dell'organo di indirizzo da "Consiglio" a "Consiglio di indirizzo";
b) non mutare il *nomen* dell'organo di indirizzo.

Non si propongono in questa sede il testo dello statuto con le eventuali modifiche e ciò per la loro evidente immediatezza.



Numero dei componenti e modalità di nomina

Per quanto attiene alla questione del numero dei componenti e le relative modalità di nomina la commissione ritiene che sia problema che coinvolge solo il Consiglio. In particolare viene rilevato come appaia congruo sia il numero che le modalità di nomina (del Consiglio su proposta del Presidente) dei membri del Comitato di gestione. Lo stesso dicasi per il Collegio sindacale.

Una modifica è invece imposta per il Consiglio atteso che il numero dei cooptati previsti dallo statuto in vigore supera il limite imposto dal protocollo⁹.

In base all'esperienza storica della Fondazione peraltro la presente commissione reputa che si imponga una riflessione anche sul numero totale dei membri del Consiglio che, nella previsione attuale, pare eccessivo.

L'alto numero di consiglieri in effetti ostacola sia la partecipazione che il dibattito e, per eterogenesi dei fini, complica quel ruolo di "cinghia di trasmissione" fra l'ente ed il territorio che il Consiglio dovrebbe avere.

Si pensi solo al fatto che più è alto il numero dei consiglieri (che possono essere retribuiti solo con gettoni di presenza) più è elevato il costo della singola convocazione del Consiglio. Allo stato attuale, con i gettoni di presenza ridotti al livello minimo, ogni convocazione ha ancora un costo significativo.

Ciò è molto spesso causa di cautela e rinuncia alla convocazione del Consiglio se non nei casi strettamente necessari. La previsione di commissioni o riunioni informali (entrambe a partecipazione gratuita) si pone peraltro come un semplice palliativo, non sempre corretto, del problema.

La commissione è convinta che un equilibrio fra piena rappresentanza del territorio, economicità di funzionamento ed efficacia di partecipazione possa essere raggiunto con un Consiglio di dodici membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente.



Per quanto riguarda la procedura di nomina la prima questione che si pone, a livello macro, è quella dell'equilibrio che si intende dare alle varie espressioni di rappresentanza.

A parere della commissione un primo ruolo deve essere riconosciuto agli enti locali territoriali. È infatti indubbio che in una democrazia rappresentativa come quella italiana solo tali enti hanno la titolarità di esprimere in maniera compiuta l'esponenzialità delle comunità sottese. Sotto altro versante la natura della Fondazioni bancarie di enti privati indipendenti dal potere politico, impone che tale ruolo degli enti locali nella nomina non sia predominante. Ciò è peraltro quanto sancito dalle pronunce della Corte Costituzionale già citate⁹ e dalla normativa.

Agli enti locali territoriali si propone quindi di riservare la nomina di un terzo dei componenti del Consiglio. È rimessa alla esclusiva discrezione del Consiglio quali siano tali enti e in che misura debbano concorrere. Come già chiarito la questione si interseca con quella del territorio di riferimento (vedi sopra).

Sul punto, ferma rimanendo l'ipotesi di dodici membri, si possono in astratto teorizzare le seguenti soluzioni alternative:

- due membri nominati dal Comune di Vignola, uno dal Comune di Spilamberto, uno dai comuni di Marano e Savignano.
- quattro membri nominati congiuntamente dai comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano.
- quattro membri nominati dall'Unione Terre di Castelli.
- due membri nominati dall'Unione Terre di Castelli e due membri nominati congiuntamente dai comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano.

Un ulteriore terzo la commissione, in considerazione della centralità che la promozione della cultura al servizio della comunità di riferimento (e delle generazioni future) ha negli scopi della Fondazione, ritiene debba essere espresso dalle istituzioni che costituiscono la massima espressione della cultura sul territorio e quindi l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e gli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola. Nella nomina è consigliabile che venga mantenuto l'obbligo di rappresentare le diverse discipline, in modo di dotare la Fondazione di competenze elevate in tutti i settori di cui ha necessità.

Il rimanente terzo si reputa opportuno che sia espressione il più possibile diretta della c.d. società civile. Il massimo problema che si pone sul punto è il criterio per la selezione e la nomina di soggetti che dovrebbero essere l'estrinsecazione di una collettività che non ha un ente esponenziale che ne sia il legittimo rappresentante.

In parte si ritiene che il problema possa essere risolto con il meccanismo della cooptazione. Come già rilevato tuttavia, al fine di evitare una eccessiva autoreferenzialità delle Fondazioni, il protocollo mette un tetto massimo ai membri del Consiglio cooptabili, tetto pari al 15 per cento arrotondato per eccesso. In ipotesi di un Consiglio di dodici persone i membri cooptabili potrebbero essere al massimo due.

Per i restanti due membri la commissione ritiene che possa essere attivato un meccanismo di partecipazione diretta che appare evocato da alcuni passi del protocollo d'intesa (il "Considerato" alle pagg. 2 e 3, che manda alle Fondazioni di "*preservare la funzionalità del circuito di responsabilità sociale delle Fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta...*" e all'art. 8 a pag. 8 "*le Fondazioni, verificano che i soggetti designati siano rappresentativi del territorio e degli interessi sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. ...per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti pubblici e privati del territorio, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori d'intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e*



oggettivamente disciplinati, i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte). La limitata estensione del territorio di riferimento consente di ipotizzare e disciplinare un sistema di candidature, selezione e nomina che, promosso e sorvegliato dalla Fondazione, parta dalla comunità del territorio attraverso un trasparente e diretto procedimento assembleare, da tenersi alla vigilia della scadenza dell'organo di indirizzo, eventualmente in concomitanza con la presentazione del consuntivo di ciascuna consiliatura.

La norma regolatrice del procedimento dovrebbe prevedere:

a) un bando pubblico rivolto ai cittadini residenti e alle "formazioni intermedie" della comunità di riferimento (associazioni di almeno N associati, con sede nel territorio, operanti in determinati settori di attività istituzionale della Fondazione, comitati di cittadini di N numero, costituiti allo scopo di individuare e presentare le candidature e nominare il delegato all'incontro pubblico), contenente l'invito alla presentazione, mediante deposito entro un termine dato nella sede della Fondazione, delle candidature con documentazione del profilo dei candidati coerente per onorabilità, professionalità, competenze e autorevolezza, con le norme statutarie e designazione del delegato all'assemblea per la discussione ed il confronto delle candidature;

b) l'esame delle candidature da parte dell'organo amministrativo della Fondazione per la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autorevolezza a norma di statuto e la loro ammissione;

c) la convocazione di un incontro pubblico, aperto ai cittadini, nel corso del quale vengano presentati i profili professionali e personali dei candidati ammessi, i quali potranno intervenire ad esporre le loro valutazioni sugli indirizzi della Fondazione, vengano messe a confronto e discusse le candidature da sottoporre al voto dei delegati, con quorum deliberativi e procedimento idoneo a scartare le candidature eccedenti il numero di due e selezionare le migliori.

In ipotesi di mancata selezione di due nominativi, quale che ne sia la causa, così come per l'ipotesi di mancata nomina da parte degli enti statutariamente individuati, la nomina dei componenti l'organo di indirizzo mancanti potrebbe essere demandata ad un organismo di garanti da contemplare statutariamente e da eleggere fra personalità del territorio che abbiano operato nelle precedenti gestioni nell'interesse della Fondazione (ex amministratori o ex membri dell'organo di indirizzo).

Il procedimento sopra contemplato, benché complesso, ove realmente e genuinamente partecipato dalla cittadinanza, avrebbe il vantaggio di proporre alla comunità di riferimento un momento di incontro partecipativo alla vita della Fondazione e avrebbe per gli organi della Fondazione un'occasione particolare di "ascolto".

Tale metodo, oltre alla complessità, potrebbe tuttavia sollevare dubbi circa la reale rappresentanza delle candidature, ove la partecipazione della cittadinanza fosse limitata e in qualche modo influenzata.

In alternativa si potrebbe ipotizzare che la nomina di uno o due componenti avvenga su designazione delle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative, operanti nell'ambito sociale e culturale del territorio dei comuni di riferimento (Vignola, Spilamberto, Marano, Savignano) da individuare nominativamente da parte del Consiglio.

In tal caso vi sarebbe però sia la difficoltà di individuare organizzazioni realmente rappresentative che di valutare l'idoneità a conservare nel tempo il requisito della rappresentatività delle realtà locali e dell'indipendenza.

Si evidenzia che rispetto all'assetto attuale, in quello che è proposto dalla commissione, viene meno un ente nominante e precisamente la Camera di Commercio. Il parere della commissione, in tal senso, è dettato dall'incertezza che caratterizza la sussistenza stessa dell'ente, perlomeno con le attuali funzioni e dimensioni. Se la Camera di Commercio potrà continuare ad esistere ne sarà sicuramente ampliato l'ambito di competenza territoriale con l'unificazione di più Province; si ritiene che ciò possa far venire meno l'effettiva rappresentanza di un territorio circoscritto come quello di riferimento della Fondazione di Vignola.

Peraltro la commissione reputa importante che, all'interno del Consiglio d'indirizzo, siano presenti personalità in grado di esprimere le sensibilità proprie del mondo economico imprenditoriale locale. Tale esigenza, se non si decide di rimetterla alla discrezionalità degli enti nominanti, potrà

essere garantita con due eventuali norme statutarie: a) previsione fra i soggetti legittimati a concorrere al meccanismo di nomina partecipata di cui sopra, anche le associazioni professionali e di categoria espressione del mondo imprenditoriale ed economico locale; b) in sede di disciplina della cooptazione prevedere che, fra i criteri di nomina, sia introdotto quello di salvaguardare l'equilibrio delle diverse competenze che si vogliono presenti in Consiglio, con particolare riferimento all'esigenza di garantire la partecipazione anche di personalità in grado di esprimere le sensibilità proprie del mondo economico imprenditoriale locale.



Limiti alla discrezionalità nella nomina: parità di genere, residenza, incompatibilità, ineleggibilità, limiti di mandato

Il protocollo all'art. 8 terzo periodo sancisce che *“Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato”*¹⁰. A prescindere dall'infelicità dell'espressione (come si può prevedere in astratto e prima delle nomine quale sia il genere meno rappresentato?), la preoccupazione espressa è sicuramente meritevole di tutela, che può essere tuttavia perseguita in astratto con due modalità, che rappresentano le opzioni che la commissione propone al Consiglio:

a) Vincolando tutti gli enti nominanti al rispetto del principio di presenza di entrambi i generi

b) imponendo alla sola Fondazione di provvedere alla tutela del principio in sede di cooptazione.

Nel caso si optasse per l'ipotesi a) si dovrebbe inserire nell'apposito articolo dello statuto (quello delle nomine) un periodo dal seguente tenore:

“Gli enti ai quali è riconosciuta la facoltà di nomina di più di un membro del Consiglio devono esercitare tale facoltà garantendo, nella pluralità dei soggetti nominati, la presenza di entrambi i generi”.

Ovvero si dovrebbe optare per l'articolato che si propone in conclusione al presente paragrafo (che integra anche il rispetto del requisito della residenza).

Se viceversa si optasse per la seconda ipotesi il periodo che si potrebbe introdurre sarebbe il seguente:

Le nomine per cooptazione sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.

In sede di modalità e procedure di nomina si reputa poi opportuno introdurre il limite relativo alla residenza imposto dall'art. 4, lett. f) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In conclusione l'articolato che potrebbe essere adottato potrebbe essere il seguente:

Art. 9 | Consiglio di indirizzo

Le scelte strategiche e l'indirizzo generale dell'attività e della gestione della Fondazione nell'ambito territoriale definito dall'articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall'articolo 4 competono ad un Consiglio composto dal Presidente e Vice Presidente della Fondazione e da dieci membri.

Il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.

I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica conformemente ai seguenti criteri di selezione:

Un terzo designato dagli enti pubblici territoriali (i punti separati sono in alternativa).

Due membri designati dal Comune di Vignola nel rispetto della parità di genere fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

un membro designato dai Comuni di Savignano e Marano, fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni.



Quattro membri designati congiuntamente dai Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano di cui almeno tre residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi

Quattro membri designati dall'Unione Terre di Castelli di cui almeno tre residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi.

Due membri designati dall'Unione Terre di Castelli di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi;

due membri designati congiuntamente dai Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano e Savignano di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e con la rappresentanza di entrambi i generi.

Un terzo designato da istituzioni culturali.

Tre membri designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche e con la rappresentanza di entrambi i generi;

un membro designato dai presidi degli Istituti di istruzione superiore aventi sede sul territorio di riferimento della Fondazione, fra le persone ivi residenti da almeno tre anni.

Un terzo nominato in parte dalla Comunità del territorio e in parte dal Consiglio (cooptato).

Due membri scelti per cooptazione dal Consiglio secondo le procedure stabilite dal successivo art. ___ tra personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, di cui almeno uno residente nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni e nel rispetto della parità di genere;

due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di _____ tra cittadini residenti da almeno tre anni, per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, secondo la procedura di proposta delle candidature, selezione e designazione dei due membri prevista dal successivo art. ____.

I componenti del Consiglio concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà dell'organo. Agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Gli enti designanti non hanno alcun potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul consigliere e non possono revocarlo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.

Ovviamente nell'optare per le diverse ipotesi ci si dovrà curare che venga imposta la nomina di residenti sul territorio per almeno sei membri.

Art. 9-bis | Procedura di proposta delle candidature, selezione e designazione dei due membri del Consiglio designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di _____ di cui all'art. _____

Sei mesi prima del termine di scadenza del Consiglio di indirizzo in carica, il Comitato di gestione indice un bando per la designazione, da parte della Comunità del territorio dei Comuni di _____ dei due membri del Consiglio di indirizzo di competenza della stessa.

Il bando deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza ed esperienza che i candidati dovranno avere per poter contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
- l'invito rivolto alle associazioni, riconosciute e non, persone giuridiche private, comitati di cittadini appositamente costituiti, tutti con sede nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul

Panaro e Savignano sul Panaro e partecipati da un numero di cittadini residenti negli stessi Comuni non inferiore a venti, a presentare candidature alla carica di membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione; le associazioni e le persone giuridiche private del suddetto territorio dovranno risultare iscritte negli appositi registri prefettizi, nei registri provinciali e/o regionali del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nei settori (scuola, cultura, ambiente e beni culturali...);

– le modalità ed il termine della presentazione delle candidature nella sede della Fondazione, il contenuto dei profili dei candidati, la nomina di un delegato, unico per ogni formazione di proponenti, all'assemblea da tenersi in incontro pubblico, col mandato di partecipare al voto per la selezione dei due membri da designare;

– il giorno, luogo ed ora dell'incontro pubblico per la presentazione delle candidature ammesse al confronto, in quanto aventi i requisiti richiesti, per la selezione dei membri designati per il Consiglio di indirizzo, attraverso il voto dei delegati.

Il bando deve essere pubblicato sui quotidiani _____, nel sito internet della Fondazione _____.

Le candidature presentate fuori termine o in modo difforme da quello definito nel bando, quelle presentate da formazioni non aventi i requisiti indicati nel bando si considerano non presentate.

Il Comitato di gestione esamina le candidature presentate, ammette quelle dei candidati muniti dei requisiti prescritti ed esclude con deliberazione motivata quelle prive degli stessi requisiti. Detta deliberazione del Comitato di gestione deve essere resa nota ai proponenti, negli indirizzi dagli stessi designati, almeno un mese prima del giorno nel quale è convocato l'incontro pubblico dell'assemblea dei delegati.

L'assemblea dei delegati è convocata nella sede della Fondazione o nel luogo diverso indicato nel bando, è aperta al pubblico ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro delegato dal Comitato di gestione.

L'assemblea si apre con la presentazione dei candidati. Gli stessi candidati possono intervenire per integrare l'illustrazione delle professionalità, competenze ed esperienze acquisite, esporre agli intervenuti idee, programmi e propositi sugli indirizzi che ritengono di sostenere per l'azione della Fondazione nel quadriennio successivo.

Se il Presidente ritiene ve ne siano le condizioni, può ammettere interventi ordinati e sintetici da parte dei delegati e del pubblico, volti ad evidenziare elementi positivi o critici delle candidature. Esaurita la discussione, il Presidente apre la votazione sulle candidature, che avviene con votazioni successive, fino alla designazione di due soli candidati. Nella prima votazione sono designati i due candidati che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati; nelle votazioni successive il quorum occorrente per la nomina si riduce progressivamente a tre quinti nella seconda votazione e a più della metà nella terza. Dopo la terza votazione si considerano designati i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di delegati. A parità di voti, si considera eletto il candidato _____.

In ciascuna votazione ogni delegato può votare per un numero massimo di tre candidati.

Il Presidente proclama il nome dei due membri designati e ne dà notizia agli organi della Fondazione.



Il protocollo interviene in modo significativo sui regimi di incompatibilità e ineleggibilità degli organi delle Fondazioni bancarie. In particolare impone l'introduzione di nuove ipotesi di ineleggibilità ed eleva ad ineleggibilità quelle che sono normalmente previste come ipotesi di incompatibilità.

È forse opportuna una brevissima ricognizione teorico-sistematica. Le categorie della ineleggibilità e incompatibilità sono elaborazioni del diritto pubblico. Possono tuttavia essere comodamente mutuate in altri settori del diritto¹¹, come quello appunto delle Fondazioni anche se ovviamente non possono *sic et simpliciter* richiamarsi le rispettive *ratio*.

Utili sono tuttavia le categorie per la loro disciplina.

Sotto questo profilo l'ineleggibilità (che nel diritto pubblico colpisce coloro che si ritiene avrebbero un ingiusto vantaggio competitivo nelle elezioni) comporta l'impossibilità per alcuni soggetti che si trovino in determinate situazioni di essere eletti e nominati in una carica.

L'incompatibilità (che nel diritto pubblico ha lo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse) non



comporta l'impossibilità di essere eletti ma solo quella di mantenere la carica se la situazione di incompatibilità non viene sanata in un termine dato.

Era per esempio incompatibile chi rivestiva determinate cariche elettive, con la conseguenza che, se eletto, doveva optare per una delle due cariche, dimettendosi dall'altra.

Se si accettano queste definizioni (che, si ripete, sono proprie del diritto pubblico che peraltro è l'unico ad elaborarle¹²) il protocollo in realtà non introduce nessuna nuova "incompatibilità" (ed in questo senso lascia a desiderare la terminologia usata), ma solo ipotesi di ineleggibilità.

In effetti se si impone "di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione"¹³ non si vede come la presunta incompatibilità possa essere sanata. E lo stesso vale per i componenti degli organi della società bancaria conferitaria, per i quali è previsto pure una discontinuità temporale di un anno.

La prima conseguenza di prevedere una discontinuità temporale fra le diverse cariche comporta l'ovvia conseguenza, come già rilevato, che non è più possibile sanare la situazione con le dimissioni. Posso evitare di continuare a fare il sindaco, non posso impedire di esserlo stato sei mesi fa. L'insanabilità di quella che sembra definita come incompatibilità la trasforma in vera e propria ineleggibilità.

Può in questo senso essere definita come introduzione di una nuova specie di ineleggibilità l'introduzione del divieto "trasversale" di ricoprire cariche negli organi della Fondazione per più di due mandati consecutivi a prescindere dall'organo¹⁴.

La necessità di adeguare lo statuto a tali precetti impone con tutta probabilità rivisitare l'intera disciplina prevista sul punto dal vigente statuto.

La riformulazione che si propone potrebbe essere la seguente:

Art. __ | Ineleggibilità

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio, Presidente della Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro del Comitato di gestione, membro del Collegio sindacale, e se eletto, designato o nominato decade:

a) chi non è cittadino italiano;

b) chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo ____;

c) chi ha ricoperto la carica di organo della Fondazione o è stato membro di un organo della Fondazione per due mandati consecutivi non cessati nel triennio anteriore alla nomina, designazione o elezione. Ai sensi del presente punto i mandati consecutivi si computano indipendentemente dall'organo mentre non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale;

d) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei ____ mesi anteriori alla nomina, designazione o elezione la carica di membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; di assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, di Presidente della Regione, di Presidente della provincia, di sindaco, di Presidente e di componente del consiglio circoscrizionale, di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, di Presidente e di componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. ____ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di Presidente e di componente degli organi delle comunità montane, e comunque coloro che ricoprono una carica istituzionale di natura politica;

e) i candidati ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni pubbliche di cui sopra alla lettera d);

f) coloro che svolgono o hanno svolto negli ultimi ____ mesi funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;

g) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;

h) chi ha svolto, per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità.

Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo.

Art. ___ | Requisiti di professionalità

I componenti il Consiglio e il Comitato di gestione devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che:

- abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
- ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l'adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

Art. ___ | Incompatibilità e decadenza

È incompatibile la carica di componente il Consiglio per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali;
- b) dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
- c) coloro che rivestano la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell'ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati;
- d) coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- f) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;¹⁵
- g) coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario. La carica di componente il Consiglio è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo della Fondazione.

In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervengano per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decadono dalla carica. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo interessato.

Art. ___ | Sospensione della carica

Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:

- a) la condanna non definitiva;

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,



finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l'intera durata delle misure applicate.

La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza.



La discontinuità temporale fra le cariche in Fondazione e l'attività politica

Il principio n. 7 della Carta delle Fondazioni si chiude con la seguente disposizione: "La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di "impegni morali" o alla stesura di un "codice etico".

L'utilizzo dell'aggettivo *eventuali* pare portare alla conclusione che non sussista alcun obbligo a far sì che colui che ha ricoperto una carica in Fondazione si astenga dall'attività politica per un certo periodo successivo alla cessazione.

La *ratio* di un eventuale divieto in tale senso – che *prima facie* pare scontrarsi con le più elementari libertà costituzionali – potrebbe essere legittimamente solo una, e cioè quella di impedire che l'incarico in Fondazione venga utilizzato per accaparrarsi il favore di un futuro elettorato, ed in questo senso potrebbe avere una sua opportunità la cui valutazione è ovviamente rimessa al Consiglio.

Pare inopportuno, a parere della commissione, un divieto che inibisca l'attività politica al di fuori dal concorso in elezioni.

Qualora si ipotizzasse di introdurre tale limitazione la clausola statutaria che deve essere inserita potrebbe avere il seguente tenore:

"Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al _____ del presente nei _____ mesi successivi alla cessazione dalla carica".



Consiglio, durata temporale, eventuale sfasatura temporale con la carica del Presidente e procedure di nomina

Un punto che si reputa delicato è quello relativo all'opportunità o meno di garantire la continuità dell'azione della Fondazione mediante la previsione di una sfasatura temporale fra i mandati del Presidente e Vice Presidente e quella del Consiglio.

La questione non viene posta dal protocollo che – contrariamente alla Carta delle Fondazioni – non dà alcuna indicazione in tal senso. Sotto altro versante è proprio il protocollo, per la rigidità con cui prevede l'impossibilità di espletare più di due mandati a prescindere dall'organo, a porre in modo più serio il problema.

Come già rilevato il tema è affrontato dalla Carta delle Fondazioni¹⁶ che al principio n. 9 in tema di *governance*, sotto la rubrica "Stabilità e Continuità" dispone che "Le Fondazioni adottano idonee misure in grado di garantire l'unitarietà operativa e l'univoca rappresentanza dell'ente - assicurate in via primaria dall'unicità della figura del Presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella

governance o di discontinuità nell'azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l'esigenza di continuità dell'azione degli organi con quella del loro ricambio, le Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scaglionato nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi; la loro differente durata; ecc.), atte a garantire, al necessario ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità. La commissione ha valutato tutte le soluzioni alternative¹⁷ e reputa che, se (e non è scontato perché la soluzione ha dei pro e dei contro) si reputa di accogliere l'invito della Carta, il sistema che si ritiene più opportuno è quello della sfasatura temporale del mandato di quattro anni del Presidente e Vice Presidente e del Comitato con quella, pure di quattro anni, del Consiglio. L'ipotesi è quella di una sfasatura di due anni. La transizione verrebbe risolta fissando la scadenza del Presidente e Vice Presidente e del Comitato in carica al 2019, anziché al 2017 data in cui verrebbe invece rinnovato il Consiglio.

Come detto la scelta presenta dei punti di forza e di debolezza per cui non è né consigliata né sconsigliata dalla presente commissione che si limita ad evidenziare tali punti rimettendo la scelta fra due opzioni legittime alla sensibilità del Consiglio.

Punti di forza possono essere individuati appunto nell'esigenza di garantire la stabilità e continuità della *governance*. Il tema si pone, come già ricordato, con estrema delicatezza proprio per la disciplina dettata dal protocollo che prefigura scenari nuovi. Ad esempio: con la nuova disciplina e stante il vigente statuto il Presidente o viene nominato fra chi non ha mai ricoperto alcuna carica in Fondazione e quindi non ne ha alcuna esperienza o fra chi ha già ricoperto una carica. In questo caso potrà ricoprire la carica per un solo quadriennio senza possibilità di rinnovo (e se ben si opera un quadriennio può essere veramente poco per esplicitare un'azione efficace). La discontinuità consente inoltre al Consiglio di eleggere il Presidente dopo due anni di lavoro, e non alla prima seduta e fra sostanziali sconosciuti (il che peraltro favorisce la scelta di candidati "suggeriti" da terzi).

I punti di debolezza possono essere individuati in una certa macchinosità della disciplina (il sistema attualmente in vigore è sicuramente legittimo, immediato e semplice) e, soprattutto, nello scioglimento dello stretto legame fra Presidente e Consiglio che lo ha eletto. Fatta salva comunque la possibilità di sfiduciare il Presidente (scelta sempre traumatica) per due anni su quattro sarebbe in carica un Presidente non eletto dal Consiglio in carica.

La scelta della sfasatura se è certamente legittima (prevista esplicitamente dalla Carta delle Fondazioni) nel suo insieme, è solo opinata come legittima dalla commissione nella disciplina transitoria ipotizzata¹⁸. A ciò si aggiunga che la modifica potrebbe essere letta come espediente per prolungare il mandato del Presidente in carica. A questo inconveniente si potrebbe peraltro ovviare prevedendo la successiva ineleggibilità dello stesso Presidente.



Di seguito si ipotizza un articolato che prevede la durata sfasata dei mandati di Presidente e Vice Presidente e del Consiglio. L'alternativa, e cioè la disciplina attuale non ha ovviamente necessità di essere ipotizzata in forma diversa dall'attuale statuto (se non per qualche correzione stilistica che pure si può comunque ricavare dal seguente articolato).

Art. ___ | Procedura e modalità di nomina

Sessanta giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dall'insediamento del Consiglio, il Presidente richiede agli enti di cui all'articolo 9 del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

L'ente che ha provveduto a designare il Presidente in carica, il cui mandato quadriennale non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio e quello del Presidente, procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dal precedente art. ___.

Parimenti procede l'ente che ha provveduto a designare il Vice Presidente in carica. Con lo stesso criterio si riduce eventualmente il numero dei membri da cooptare dal Consiglio o da selezionare secondo la procedura partecipata di cui all'art. ___.

Ogni candidato deve essere, all'atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai



sensi degli articoli _____. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la autocertificazione attestante il difetto di cause di ineleggibilità.

Con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il termine di cui al comma 1, la Fondazione provvede a rendere pubbliche le modalità con le quali tutti i soggetti e gli enti interessati potranno presentare candidature ai fini della elezione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f). Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato da idonea autocertificazione con allegato aggiornato curriculum vitae.

Il Consiglio in carica, nella seduta in cui approva il bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento del Consiglio e dopo tale incumbente, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

A tal fine, previa verifica dei requisiti, nomina i consiglieri designati e selezionati ai sensi delle lettere _____; quindi alla elezione dei due membri di cui alla lettera f) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti. Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.

Qualora il Consiglio all'atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all'ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell'articolo 9 non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 1 o dal comma 7 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, ***** "Comitato dei garanti".

Completata la nomina il Consiglio uscente fissa la data di insediamento del nuovo Consiglio dando mandato al Presidente per la convocazione.

Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori con l'insediamento di cui al periodo che precede.

Art. __ | Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

È convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L'avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che partecipano con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Non hanno parimenti diritto di voto il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a norma dell'articolo _____.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8 nonché nell'articolo 26, comma 1, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all'unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le stesse maggioranze sono richieste per la elezione

del Presidente e del Vice Presidente.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. __ | Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti e restano in carica quattro anni.

Per assicurare la stabilità e la continuità dell'azione della Fondazione il mandato del Presidente e del Vice Presidente è sfasato di due anni rispetto al quello del Consiglio e scade quindi con l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo all'insediamento del Consiglio. Il Presidente in scadenza si attiva tempestivamente perché, con le procedure previste dal precedente art. ____, siano designati dagli enti competenti i consiglieri in sostituzione del medesimo e del Vice Presidente in scadenza. Possono essere designati come nuovi consiglieri anche il Presidente e Vice Presidente in scadenza qualora non versino in alcuna situazione di ineleggibilità, ed in particolare in quella prevista dall'art. __ lett. ____. Alla nomina dei due nuovi consiglieri provvede il Consiglio in carica nella stessa seduta in cui approva il bilancio del secondo esercizio successivo al suo insediamento e in cui scade quindi il mandato del Presidente e del Vice Presidente. I consiglieri così nominati scadono con il Consiglio di cui entrano a fare parte.

Nella stessa seduta il Consiglio provvede a convocare nuova seduta, da tenersi entro e non oltre quaranta giorni, in cui procedere alla elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. Tale seduta è presieduta e convocata dal Presidente uscente che resta in carica sino all'effettiva elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eletto propone i nominativi del nuovo Comitato di gestione da eleggersi dal Consiglio. A tal fine può richiedere l'aggiornamento della stessa seduta ad una data da fissarsi non oltre i trenta giorni. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti, di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione dei quali deve riferire nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. __ | Comitato di gestione

I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio, oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio stesso. Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e scade unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l'elezione ai sensi del precedente punto ____.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell'organo di cui è divenuto parte.



Il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.

Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio dalla legge o dal presente statuto.

Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.



Patrimonio

Art. ____ | Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

Esso si incrementa per:

- apporti alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;*
- accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza;*
- liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.*

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando nondimeno un collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation.

La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio di portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;*
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;*
- efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.*

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento.

La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto

di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10 per cento della consistenza patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire o detenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

La Fondazione può investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un'adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.



Trasparenza

Art. ____ | Trasparenza

Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza.

La Fondazione rende pubbliche sul sito internet informazioni in modo chiaro, facilmente accessibili e non equivoco sulla sua attività, sui documenti statutari e regolamentari, sui bilanci, sui bandi per le erogazioni e sui curricula degli organi.

8 L'art. 8 al periodo 5 prevede infatti che "Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il 15 per cento del numero dei componenti dell'Organo di indirizzo, arrotondato all'unità superiore". L'attuale statuto prevede invece la cooptazione di quattro membri su quindici.

9 In particolare Corte Cost., 29-09-2003, n. 301, in Foro it., 2006, I, 1326, n. GIORGIANTONIO.

10 Il precetto trova un preciso riscontro anche nella Carta delle Fondazioni nel terzo principio in materia di governance: *Rappresentatività* - Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.

11 Nel diritto privato per esempio, in relazione alla carica di amministratore di S.p.A., la categoria della ineleggibilità è fatta propria dall'art. 2382 c.c. Prevedono agli stessi fini cause di incompatibilità l'art. 90, r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 2960; l'art. 2, l. 15 febbraio 1953, n. 60 e soprattutto l'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

12 Pur se, come ricordato, vengono recepite dal diritto civile.

13 Art. 10, primo periodo.

14 Art. 7, periodo primo, lett. b).

15 La presente causa di incompatibilità non è prevista dal vigente statuto ma deve essere introdotta in virtù della modifica apportata all'art. 4, d.lgs. 153/1999 (introduzione del punto g bis) dall'art. 27-quater.1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27.

16 Che peraltro il Protocollo richiama proprio nel preambolo.

17 Particolarmente suggestiva e pertanto esplorata è l'ipotesi del rinnovo "ciclico" dei componenti dell'organo di indirizzo che viene tuttavia sconsigliata non per una impossibilità giuridica – che non sussiste – ma per meri motivi pratici.

18 L'opinione in tal senso convinta della Commissione si fonda sulla esplicita previsione che il limite quadriennale di durata del mandato del Presidente non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo, come previsto esplicitamente dall'art. 7, lett. a) ultimo periodo. A ciò si aggiunge che l'estensione del mandato avviene in sede di riforma dello statuto, nel rispetto delle dovute forme e nell'esercizio dell'autonomia statutaria delle Fondazioni.

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza),
avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

e

L'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (di seguito ACRI),
avente sede in Roma, Via del Corso, 267

Premesso che

- con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”;
- con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il “Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie”;
- l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che “la vigilanza sulle Fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti”;
- la ratio di tale norma deve essere individuata nell’interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;
- nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l’Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l’ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle Fondazioni, approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

Considerato che

- L’ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l’efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;
- l’esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all’attenzione dell’Autorità di vigilanza fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l’esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;
- le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal

legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;

- le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
 - individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle Fondazioni nel terzo settore e l'assenza di finalità lucrative, e tenuto conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle Fondazioni;
 - favorire, in coerenza con l'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l'obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;
 - assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
 - preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle Fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
 - garantire il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l'esercizio di un'influenza dominante.

Tutto ciò premesso e considerato

L'ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio



di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescarabruzzo - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l'impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d'intesa; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

Art. 1 | Definizioni

1. Nel presente Protocollo si intendono per:

- “Fondazione”: la persona giuridica di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- “Autorità di Vigilanza”: l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- “Società Bancaria Conferitaria”: la società come definita all'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- “Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

Titolo I - Aspetti economico patrimoniali

Art. 2 | Gestione del patrimonio

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'*asset allocation*.

2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso,

- attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le Fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.
4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un'esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.
9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all'Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3 | Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
2. Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un'esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.



Art. 4 | Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;

b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;

c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

4. Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 5 | Imprese ed enti strumentali

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.

2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

3. Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell'importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-*bis*, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma è tempestivamente trasmesso all'Autorità di vigilanza.

Titolo II - Governance

Art. 6 | Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro

successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.

2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7 | Mandati

1. Nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:

a) l'Organo di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;

b) le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;

c) ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 8 | Selezione dei componenti degli organi

1. Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.

2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

3. Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

5. Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.

6. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'Organo di Amministrazione.



Art. 9 | Corrispettivi per i componenti degli organi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.
3. Per le Fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
 - a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
 - b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
 - c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
 - d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Art. 10 | Incompatibilità e ineleggibilità

1. Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell'esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.
2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Presidente della provincia, il sindaco, il Presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
3. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11 | Trasparenza

1. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati

di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.

3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12 | Cooperazione e forme di aggregazione

1. Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Art. 13 | Attuazione del protocollo

1. Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l'opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.

2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 22 aprile 2015

.....
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(Pier Carlo Padoan)

.....
Il Presidente dell'Acri
(Giuseppe Guzzetti)



Carta delle Fondazioni

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ACRI DEL 4 APRILE 2012

Preambolo

Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell'ambito dei territori da cui hanno avuto origine.

Per le Fondazioni l'autonomia non è solo principio fondante - nelle sue varie declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione - ma è anche strumento e modalità attuativa. In questo senso, l'autonomia rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice autodisciplina.



Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, con la riconduzione delle Fondazioni fra i soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e per le attività poste in essere. In tal modo tutti gli elementi, dalla trasparenza e pubblicità del proprio operato (ivi compresi i percorsi che ne garantiscono la realizzazione) alla autorevolezza degli amministratori, fino all'ordinato funzionamento degli organi di governo (la cui specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e alle forme di vigilanza previste dall'ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili nell'ambito dei quali l'autonomia viene esercitata.

Le Fondazioni svolgono la loro attività nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (come declinato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione), quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la promozione di partnership, processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento.

Le Fondazioni condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e ai criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali.

La governance

Premessa

Costituiscono gli organi di governo necessari delle Fondazioni, oltre al Presidente, l'organo di indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo.

Le Fondazioni assegnano un ruolo determinante alla separazione personale e funzionale tra i vari organi e quindi alle competenze e responsabilità attribuite a ciascuno di essi, fermo restando che:

- l'organo di indirizzo è l'organo strategico cui spetta la formazione degli organi di amministrazione e di controllo, l'approvazione delle modifiche statutarie, la definizione delle linee programmatiche della politica d'investimento e della politica erogativa, la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi delineati e l'approvazione del bilancio annuale;
- l'organo di amministrazione è l'organo di proposta e di gestione, deputato a realizzare i programmi definiti dall'organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati;
- l'organo di controllo è l'organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità e del corretto funzionamento della Fondazione.

Per le Fondazioni di origine associativa, l'assemblea dei soci, che costituisce la continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per assicurare all'interno dell'organo di indirizzo un'adeguata presenza di esponenti della società civile.

Le comunità locali concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni secondo le previsioni degli statuti e nel rispetto dei principi di autodisciplina della presente Carta.

Principi

1. *Autonomia*

Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, e operano le loro scelte libere da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

2. *Responsabilità*

Le Fondazioni operano nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato in conformità ai principi della presente Carta.

Nel perseguire gli obiettivi di missione, elaborano strategie di intervento e modalità operative di azione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, e provvedendo a comunicare alle comunità di riferimento, nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti.

3. *Rappresentatività*

Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.

4. *Autorevolezza e competenza degli organi*

I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione



e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

5. Indipendenza degli organi

I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà delle Fondazioni. Agiscono nell'esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

6. Trasparenza

Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'organo di indirizzo e disciplinano le modalità attraverso le quali gli stessi partecipano effettivamente alla formazione del medesimo. Definiscono altresì le procedure di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l'indipendenza dei singoli componenti e dell'organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione.

Le Fondazioni identificano opportune modalità per rendere pubblici i percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi.

Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell'interesse proprio e delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all'interno degli organi, l'eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di indirizzo basate sull'indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l'individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

7. Incompatibilità e ineleggibilità

Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle Fondazioni è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie.

Le Fondazioni individuano inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all'interno di uno dei loro organi. La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di "impegni morali" o alla stesura di un "codice etico".

8. Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate

La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.

9. Stabilità e Continuità

Le Fondazioni adottano idonee misure in grado di garantire l'unitarietà operativa e l'univoca rappresentanza dell'ente - assicurate in via primaria dall'unicità della figura del Presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella *governance* o di discontinuità nell'azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l'esigenza di continuità dell'azione degli organi con quella

del loro ricambio, le Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scagionato nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi; la loro differente durata; ecc.), atte a garantire, al necessario ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità.

Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività.

10. Economicità

In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell'Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi.

11. Cooperazione con altre Fondazioni

Le Fondazioni favoriscono la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette tra Fondazioni, sia attraverso il coordinamento dell'Acri o degli organismi associativi regionali.

L'attività istituzionale

Premessa

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, le Fondazioni operano avendo come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all'autonomia delle scelte e alla imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte.

1. Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale

1.1. Territorialità

Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.

1.2. Ascolto

L'interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.

1.3. Programmazione

Le Fondazioni operano secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella definizione delle linee programmatiche, individuano, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione alla propria visione e alla significatività



dei bisogni e delle esigenze rilevate, anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali.

1.4. Sussidiarietà

In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

1.5. Autonomia nelle scelte

Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.

1.6. Allocazione e gestione delle risorse

Le Fondazioni operano secondo criteri di economicità, perseguendo obiettivi di efficienza e di efficacia, anche attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in essere da altre Fondazioni italiane e internazionali. Mettono in atto politiche attive di bilancio volte a stabilizzare le erogazioni nel tempo e a realizzare un'equilibrata destinazione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

1.7. Comunicazione

Le Fondazioni hanno cura di porre in essere le opportune azioni volte a fare conoscere il percorso di rilevazione delle esigenze del territorio e i contenuti programmatici della propria attività.

1.8. Rendicontazione

Le Fondazioni danno conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.

2. Principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative

Principi che informano il processo

2.1. Trasparenza

Le Fondazioni individuano e informano i propri *stakeholder*, utilizzando le modalità e gli strumenti ritenuti più idonei, circa il processo mediante il quale pervengono all'individuazione delle iniziative da sostenere, siano esse di terzi che proprie. La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso di identificazione di progetti propri, rappresentano elementi di fondamentale importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni.

2.2. Imparzialità e non discriminazione

La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. L'eventuale impiego di professionalità esterne nel processo di selezione avviene nel rispetto dell'indipendenza di formazione del loro giudizio di valutazione.

Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.

2.3. Comparazione

Nel processo di selezione delle iniziative attraverso bandi le Fondazioni procedono a una valutazione



di merito sia assoluta sia comparativa rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto. Similmente, i “progetti propri” sono realizzati a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati.

2.4. Accesso all'informazione

Le Fondazioni mettono in atto le opportune procedure operative per fornire ai richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione.

2.5. Economicità

Le risorse destinate dalle Fondazioni al processo di individuazione e selezione delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti oggetto di valutazione. Le Fondazioni pongono massima attenzione al bilanciamento tra l'esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi a esso collegati.

2.6. Adattabilità

Il processo di individuazione delle iniziative viene adattato, nel rispetto dei principi descritti, ai diversi contesti con riguardo alle modalità di valutazione, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di intervento.

Criteri di valutazione delle iniziative di terzi

Nel processo di selezione delle iniziative di terzi le Fondazioni adottano i seguenti criteri generali di valutazione, coniugandoli in funzione delle caratteristiche e dei contenuti dell'ambito di intervento interessato e all'entità delle risorse ad esso destinate.

1. Caratteristiche del richiedente

L'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di mettersi in rete con altri *partner*, rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.

2. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, all'efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

3. Innovatività

Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.

4. Efficienza

Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.

5. Sostenibilità

La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario delle Fondazioni, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

6. Capacità di catalizzare altre risorse

La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto,



rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell'iniziativa e dei suoi proponenti.

7. Non sostitutività

Nel valutare le iniziative le Fondazioni perseguono un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.

8. Monitoraggio e valutazione

Le Fondazioni pongono attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.

3. Principi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute

3.1. Procedure di erogazione

Le Fondazioni definiscono e rendono noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi.

3.2. Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti

Le Fondazioni verificano la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto.

3.3. Valutazione dei risultati dell'azione

Le Fondazioni raccolgono ed elaborano informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.

3.4. Disseminazione delle esperienze

Le Fondazioni promuovono la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie iniziative di comunicazione esterna sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato.

3.5. Riservatezza delle informazioni

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è subordinata al consenso degli stessi alla messa in rete di informazioni inerenti al contributo medesimo.

La gestione del patrimonio

Premessa

Nella gestione del proprio patrimonio, le Fondazioni operano secondo le logiche dell'investitore istituzionale, avendo a riferimento un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, attente alla salvaguardia del patrimonio e all'adeguata redditività.

1. Principi e criteri di selezione degli investimenti

Principi

1.1. Salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle esigenze del territorio. L'eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.

1.2. Adeguata redditività

Il patrimonio viene investito con l'obiettivo di produrre una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con le esigenze di impiego, in un arco temporale coerente con la sua natura di investitore di lungo periodo.

1.3. Pianificazione dell'impiego del patrimonio

L'impiego del patrimonio richiede una attenta attività di pianificazione strategica e operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei a garantire la continuità del patrimonio e un'adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo. Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all'interno di questo quadro di riferimento.

1.4. Diversificazione

La consistenza delle decisioni di investimento è coerente con l'esigenza di diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un adeguato flusso di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

1.5. Trasparenza

Le modalità di determinazione delle decisioni di investimento, orientate al perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, prima dell'avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite.

1.6. Competizione/comparazione

Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

1.7. Collegamento funzionale

L'investimento del patrimonio, oltre che generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, può rappresentare uno strumento diretto di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite. Nel rispetto dei principi generali di investimento (salvaguardia del valore del patrimonio e adeguata redditività) e di specifiche linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione, le Fondazioni possono ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

1.8. Rapporto con società bancaria di riferimento

Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, le Fondazioni perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione



finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si ingeriscono nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.

1.9. Bilanciamento breve e medio/lungo periodo

Un'equilibrata erogazione di risorse nel tempo consente di garantire un contributo armonico ai processi di sviluppo economico-sociali del territorio. A tal fine, gli investimenti vengono programmati bilanciando opportunamente il flusso di proventi con riferimento a orizzonti di breve e di medio/lungo periodo, anche attraverso una diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l'altro al loro grado di liquidità e alla programmazione dell'attività erogativa. Il meccanismo dei Fondi di Stabilizzazione rappresenta una leva importante ma complementare rispetto a un bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del patrimonio.

1.10. Eticità

Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.

1.11. Assunzione e gestione del rischio

Nell'assunzione e gestione del rischio le Fondazioni operano coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno, potranno adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli *asset* sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

1.12. Copertura del rischio

Avuto riguardo ai costi/benefici, nonché al trattamento contabile, le Fondazioni valutano l'opportunità di porre in essere forme di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio. Considerata la loro natura di investitori a medio/lungo termine, valuteranno altresì i costi/benefici di copertura del rischio delle periodiche fluttuazioni dei mercati finanziari, anche in relazione alla presenza di fondi che consentano di attenuare possibili effetti sulla propria attività di erogazione delle fasi negative dei mercati.

Criteria di selezione

1.1. Rischio

Il rischio intrinseco dell'investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un elemento fondamentale di valutazione che va considerato in termini sia assoluti, rispetto cioè alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del patrimonio, sia in termini relativi rispetto a investimenti aventi caratteristiche analoghe.

1.2. Rendimento atteso

La redditività attesa dall'investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale) e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell'investimento.

1.3. *Flussi finanziari attesi*

La distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento richiede una attenta valutazione al fine di considerare l'impatto della decisione sulla liquidità complessiva e la generazione di risorse per il perseguimento degli scopi istituzionali.

1.4. *Liquidabilità*

L'investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni derivanti dall'attività istituzionale, ai tempi necessari per la sua smobilizzazione, ai potenziali oneri di liquidazione (perdite di valore e/o oneri aggiuntivi).

1.5. *Chiarezza e comprensibilità*

La chiarezza e la comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento e delle sue implicazioni dirette e indirette devono rappresentare condizioni determinanti nel processo di selezione di un investimento, in quanto incidono sul rischio e la sua liquidabilità.

2. Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione

Principi

2.1. *Responsabilità*

I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza dell'Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell'Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.

2.2. *Trasparenza*

Le Fondazioni definiscono, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli investimenti e dell'eventuale *benchmark* strategico di rendimento, nonché della scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni. Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo ai soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle rispettive competenze.

2.3. *Individuazione assetto organizzativo*

L'assetto organizzativo (interno o esterno) per la gestione del patrimonio viene individuato, anche in relazione alla dimensione e alla complessità degli investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione - in termini funzionali e professionali - idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l'adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

2.4. *Separatezza organizzativa*

Nell'implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna, le Fondazioni si avvalgono di personale dotato delle opportune competenze e adottano le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse all'attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale.

Definiscono le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza, individuando le competenze di un eventuale comitato investimenti.



2.5. Monitoraggio e controllo

Le Fondazioni mettono in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio e un controllo costante sia della coerenza degli investimenti realizzati alle politiche di investimento definite, sia degli andamenti e delle performance conseguite. Sottopongono altresì a controllo la dinamica del rischio e qualora ritenuto opportuno potranno stabilire la necessità di mantenerne il livello nei limiti programmati, individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche di superamento di tali limiti.

Nel caso di ricorso a gestori professionali esterni, le performance da essi realizzate vengono sottoposte a periodiche verifiche sulla base di rendicontazioni quali-quantitative riferite a criteri di elaborazione indipendenti e uniformi.

L'attività di monitoraggio e di controllo degli investimenti collegati alla missione esamina la loro coerenza rispetto alla più generale strategia di intervento istituzionale, oltre al mantenimento di un adeguato livello di bilanciamento con le altre forme di investimento realizzate.

2.6. Completezza del bilancio

Ogni scelta gestionale deve trovare corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale in conformità ai principi contabili applicabili alle Fondazioni in quanto soggetti non profit, dando evidenza all'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota integrativa rappresenta lo strumento per fornire una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

2.7. Rendicontazione degli investimenti e dei risultati

L'impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel bilancio e formano oggetto di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto annuale, basata sull'adozione di criteri omogenei di valutazione delle diverse componenti. La predisposizione di un *reporting* finanziario gestionale dedicato alle risultanze dell'attività patrimoniale si basa sull'esposizione dei valori a prezzi o valori correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti.

3. Principi e criteri di selezione dell'advisor / gestore

Premessa

Qualora ritenuto opportuno e tenuto conto della dimensione e della complessità degli investimenti, la Fondazione, nel processo di gestione del proprio patrimonio, si avvalgono del supporto di advisor e/o gestori professionali, la cui individuazione si ispira ai principi e ai criteri di seguito indicati.

Principi

3.1. Responsabilità

Gli organi delle Fondazioni sono comunque responsabili della gestione degli investimenti anche in caso di ricorso a competenze esterne. Le decisioni e le performance di investimento, anche se proposte da soggetti esterni, sono di diretta responsabilità degli organi.

3.2. Indipendenza

L'impiego di professionalità esterne è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di investimento definiti e risponde al suo esclusivo interesse; a tal fine vengono individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi.

3.3. Trasparenza

Precedentemente all'avvio dei processi di individuazione di soggetti esterni a supporto della

gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono condivise all'interno delle Fondazioni e rese esplicite.

3.4. Competizione/comparazione

L'individuazione dei soggetti esterni può essere attivata attraverso una procedura selettivo/comparativa che - sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti fra quelli di seguito indicati (da intendersi come indicazione non esaustiva e vincolante) - coinvolge un numero adeguato di candidati al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all'identificazione della soluzione più idonea.

Criteri di selezione

3.1. Curriculum societario

Il curriculum societario deve evidenziare gli elementi qualificanti dei candidati e della loro attività in termini di: dimensioni, numerosità e qualità della clientela con particolare attenzione agli investitori istituzionali, stabilità dei rapporti con la clientela, competenze ed esperienze specifiche, caratteristiche dell'eventuale gruppo di appartenenza, solidità economico/finanziaria.

3.2. Performance

Le performance passate dei candidati, in particolare dei gestori, debbono essere attentamente valutate al fine di comparare i risultati conseguiti nel tempo rispetto agli obiettivi assegnati e in situazioni di particolare stress finanziario e volatilità dei mercati.

3.3. Team

Le caratteristiche del team che si candida ad affiancare le scelte delle Fondazioni sono particolarmente importanti e devono essere valutate in termini di: numerosità, struttura organizzativa, strumenti di controllo, competenza dei singoli componenti, esperienze acquisite, *turn over*.

3.4. Indipendenza

L'indipendenza dei candidati rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi rappresenta un elemento fondamentale di selezione, che va attentamente valutato per evitare che lo svolgimento dell'attività di supporto possa essere compromesso da finalità incompatibili con il mandato da affidare.

3.5. Modalità di monitoraggio

Particolare attenzione va posta nella valutazione dei criteri e delle modalità di monitoraggio proposte dai candidati in termini di: frequenza, struttura del sistema di *reporting*, valutazione e analisi di mercato anche prospettiche, trasparenza e intelligibilità delle modalità di rendicontazione, modalità di interrelazione con la struttura e gli organi.

3.6. Economicità dell'offerta

Gli elementi economici dell'offerta, esplicitati nelle componenti fisse e variabili e nelle rispettive modalità di calcolo, rappresentano una componente rilevante del processo di selezione. Tale componente può essere valutata contestualmente agli altri criteri di valutazione o, in alternativa, al termine del processo di identificazione di una rosa ristretta di candidati (*short list*) pre-selezionati in base ai criteri quali/quantitativi sopra identificati.



INNO AL RISPARMIO

ANDANTE

PIÙ LENTO

L'al-be-ro do-na il frut - to..... con dolcetta bu-
fe-ra, ta lor svelle il vi-va - io. E' ta semen-te il
fior.....del ta no-vel - la pri-ma ve-ra che ta ven-dem-mia all'av-ve-
nir.....al-l'ave nir consen - tel Chi ri - sparmia lo guardano le stel - le cui mol-
ti-plica l'oro e ten-na men-te Chi ri - sparmia lo guardano le stel - le cui mol-
ti-plica l'oro e ten-na men-te Chi ri - mente For-ti creschiamo for-ti creschiamo
per le ric-chiez-ze, bel-le, ric-chie di scorte, ricchi di scorte, in par-simonia auste-
ra:..... For - ti cresci - a - mo per le cose bel-le,..... ric-chie di
scor-te, in par-simonia auste-ra: e..... soc-co-ri-am le pover-tà so-
rel - le e socco-ri-am le pover-tà so-rel - le!

AND. MOD. (con dolcetta)

MARZIALE

più mosso

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio
1999, n. 153 (Testo Vigente¹)

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n.
461².**

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
 - b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c-bis.*"Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.



culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai

³ L'articolo 153, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*".

⁴ L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "*La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso*, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

⁶ Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

- h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
- i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
- j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
- k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
- l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dei 22

novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I

REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel



loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.
2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero⁸,

⁷ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

⁸ Le parole "*delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero*" sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

delle imprese sociali⁹ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
 - a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

⁹ Le parole "*delle imprese sociali*" sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

- b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;
- c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]¹⁰, fermo restando

quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,¹¹ dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere

qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

¹¹ Le parole "ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," sono state aggiunte dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁰ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e



portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

- d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹²;
- e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

- f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
- g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹³ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei

¹² Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹³ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

- rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
- g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo¹⁴;
- h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
- i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
- j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.
- 2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹⁵.
3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]¹⁶.

¹⁴ Lettera aggiunta dall'art. 27- *quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁵ Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁶ Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n.



4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹⁷.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁸. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurarne* la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può

essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
 - c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁹.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali²⁰.
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che “*la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova*”.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15²¹ per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività

istituzionale o di quella delle imprese strumentali²².

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito²³ secondo il seguente ordine:
- spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
 - oneri fiscali;
 - riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza²⁴;

²² Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

²³ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

²⁴ La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirett. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n.

²¹ La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

- d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;
- e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole²⁵;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
3. E' fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione

64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz.Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85), per l'esercizio 2011, con D.Dirett. 26 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77), per l'esercizio 2012 con D. Dirett. 25 marzo 2013 (Gazz. Uff. 29 marzo 2013, n. 75), per l'esercizio 2013, con D. Dirett. 15 aprile 2014 (Gazz. Uff. 18 aprile 2014, n. 91), con D. Dirett. 20 marzo 2015 (Gazz. Uff. 27 marzo 2015, n. 72).

²⁵ Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.



illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della

determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:
 - a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
 - b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o

indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁶.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L'Autorità di Vigilanza:

- a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi

istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

- b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;
- c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
- d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero

²⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".



una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

- e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]²⁷ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.
- f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse

l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

- g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;
- h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
- j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
- k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.
- k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori

²⁷ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

locali in cui operano le medesime fondazioni.²⁸

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi sciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

²⁸ Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.



8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁹, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II
REGIME TRIBUTARIO DELLE
FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si

considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]³⁰.
3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria

²⁹ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

³⁰ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

- Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-*bis*³¹. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
 5. La disciplina prevista dal comma 1³² si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
 6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
 7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
 8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
 9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13

Plusvalenze

³¹ Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

³² Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.



1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005³³. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III³⁴

³³ Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁴ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501- quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul



valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate

mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.
2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i

dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.
2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale



delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV³⁵
DISCIPLINA FISCALE DELLE
RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

*Fusioni ed altre operazioni di
concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo

³⁵A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.



105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito

complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante,



se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

*Detenzione delle partecipazioni di controllo
nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31



dicembre 2005, ai fini della loro dismissione³⁶.

1-*bis*. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1³⁷.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁸.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1³⁹.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*]⁴⁰.

3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio

³⁶ Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁸ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁹ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

⁴⁰ Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto⁴¹.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per

l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.



*Partecipazione al capitale della Banca
d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
 - a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
 - b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento

delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
 - a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
 - b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato



passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto⁴².

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

- b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

⁴² L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.